

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 913)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DALVIT, SPAGNOLLI, BRUGGER, SEMA, LEPRE, BACICCHI, TOROS, BERLANDA, BURTULO, ZANON, SEGNANA, COPPOLA, ROSATI, PELIZZO e FERRARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1973

Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove provincie, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo

ONOREVOLI SENATORI. — Quando con regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, contenente « disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno », furono estesi ai territori medesimi, con effetto dal 1° luglio 1929, il codice civile del 1865, il codice di commercio del 1882, il codice di procedura civile del 1865 e numerose altre leggi, fu ritenuto opportuno mantenere in vigore l'istituto dei libri fondiari in quanto « profondamente radicato nella coscienza giuridica e nell'economia locale » (cfr. l'articolo 2 del decreto e la relazione).

Con successivo regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, furono dettate disposizioni generali sulla pubblicità dei diritti immobiliari nei territori delle nuove provincie (tito-

lo I), disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e di legato (titolo II), e fu approvato un nuovo testo della legge generale sui libri fondiari. Le dette disposizioni e il nuovo testo della legge, allegato al decreto, erano necessari per il coordinamento del sistema tavolare con la legislazione nazionale, in particolare con le norme dei codici civili e di procedura civile.

Il 21 aprile 1942 sono entrati in vigore il nuovo codice civile ed il nuovo codice di procedura civile. Nell'articolo 230 delle disposizioni transitorie del codice civile si legge: « Salvo quanto è disposto dai successivi articoli 231 e 232, le norme del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesi-

mo, fino a che non sarà provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove provincie, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice ».

Dopo oltre trent'anni non si è ancora provveduto al coordinamento previsto dall'articolo 230, e ciò cagiona grave pregiudizio alla certezza del diritto in una materia tanto importante e delicata. Anzitutto, si è determinata una situazione di disagio nella ricerca delle disposizioni corrispondenti a quelle, non più in vigore, richiamate nella legislazione tavolare; tanto più che per una parte di esse non è sufficiente il semplice riferimento numerico, in quanto il richiamo ai singoli articoli non collima sempre con l'oggetto trattato. In secondo luogo sono sorte difficoltà di interpretazione o di adattamento con riguardo a nuove norme del codice civile 1942 o di altre leggi, le quali o non trovano riscontro nella passata legislazione oppure modificano, talvolta radicalmente, le norme corrispondenti del codice 1865. Si pensi, per fare un solo esempio, alle norme che, a tutela delle moderne esigenze del traffico giuridico, hanno drasticamente ridotto il campo di applicazione del principio *resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis*, capovolgendo su questo punto nevralgico dell'ordinamento l'indirizzo del codice previgente. È urgente precisare, con un'attenta revisione, in quale misura queste norme incidono, modificandola, sulla disciplina nei libri fondiari.

Per quanto attiene alle disposizioni di indole processuale, e in conformità all'indirizzo generale che presiede al disegno di legge, ci si è ispirati al criterio di innovare il meno possibile la normativa esistente, e per contro le modifiche suggerite si propongono essenzialmente di adeguare le vecchie regole al sistema processuale attualmente in vigore, oltre che al dettato della Carta costituzionale, compatibilmente con la struttura del procedimento.

Infine, la critica dottrinale e l'esperienza pratica hanno messo in luce alcuni difetti o lacune originari della legislazione del 1929, ai quali conviene porre riparo.

L'istituto del Libro fondiario vige nella Regione Trentino-Alto Adige, nella Venezia Giulia, in parte del Friuli e nella zona di Cortina d'Ampezzo. È nell'interesse della pubblicità e della certezza dei diritti immobiliari nei territori in cui vige tale sistema che le norme di coordinamento, dal legislatore nazionale promesse sin dal 1942 e da tanto tempo attese, vengano finalmente emanate.

Per quanto sopra si ritiene opportuno proporre un disegno di legge che, oltre ad ottemperare ad un preciso disposto del codice civile, renda la legge tavolare aggiornata e corrispondente alle norme del nostro attuale ordinamento giuridico.

Il disegno di legge che viene di seguito illustrato nei suoi particolari si struttura su due titoli.

Il primo titolo riguarda il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e contiene le sostituzioni degli articoli dei codici del 1865 con quelli dei codici in vigore, nonché le modificazioni e integrazioni che si riferiscono a quel regio decreto.

Il secondo titolo riguarda il « Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari », allegato al regio decreto di cui sopra, contiene le sostituzioni dei richiami agli articoli dei cessati codici e le modificazioni che devono apportarsi a quel « nuovo testo ».

TITOLO I

SOSTITUZIONE DEGLI ARTICOLI DEI CODICI ABROGATI

In primo luogo si è proceduto alla sostituzione degli articoli del codice civile del 1865 e di quelli dei codici di procedura civile e di procedura penale abrogati, con quelli corrispondenti del codice civile del 1942 e con quelli dei nuovi codici di procedura civile e di procedura penale.

a) *Nel regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.*

Nell'articolo 7 vengono sostituiti gli articoli 933, 1080, 1088, 1095, 1096, 1235, 1308, 1511, 1553 e 1787 del codice civile abrogato,

con gli articoli 534, 561, 563, 1445 e 2652 del nuovo codice civile.

Nell'articolo 10 viene sostituito l'articolo 2001 del codice civile abrogato, con l'articolo 2847 del nuovo codice civile.

Nell'articolo 11 vengono sostituiti gli articoli 861 e 955 del codice civile abrogato, con gli articoli 644 e 484 del nuovo codice civile.

Nell'articolo 12 vengono sostituiti gli articoli 1062, 1125, 1448 e 1550 del codice civile abrogato, con gli articoli 1159 e 1376 del nuovo codice civile. Nel medesimo articolo 12 i titoli XXII e XXV del libro terzo del codice civile abrogato, sono sostituiti dai Capi I e II del Titolo I del libro sesto (ossia dagli articoli da 2643 a 2682) del nuovo codice civile e gli articoli 1985, 1987, 2000, 2005, 2009, 2033, da 2036 a 2039, 2060 e 2137 del codice civile abrogato, sono sostituiti dagli articoli 2834, 2839, 2846, da 2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 del nuovo codice civile. L'articolo 1125 è sostituito dall'articolo 1465 del nuovo codice civile.

Nell'articolo 16 viene sostituito l'articolo 221 del codice penale abrogato, con l'articolo 371 del nuovo codice penale.

Nell'articolo 21 viene sostituito l'articolo 933 del codice civile abrogato, con gli articoli 534, 535 e 2652, n. 7, del nuovo codice civile.

Nell'articolo 23 viene sostituito l'articolo 782 del codice di procedura civile abrogato, con la frase: « le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, previste dal codice di procedura civile ».

b) *Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.*

Nell'articolo 7 viene sostituito l'articolo 2001 del codice civile abrogato, con l'articolo 2847 del nuovo codice civile.

Nell'articolo 15 vengono sostituiti gli articoli 2011, 2087 e 1994 del codice civile abrogato, con gli articoli 2856, 2843 e 2899 del nuovo codice civile.

Nell'articolo 16 viene sostituito l'articolo 2010 del codice civile abrogato, con gli articoli 2749 e 2855 del nuovo codice civile.

Nell'articolo 20 vengono sostituiti rispettivamente l'articolo 228 con l'articolo 324 e gli articoli 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553 e 1787 del codice civile abrogato con l'articolo 2652, n. 9, del codice civile nuovo.

Nell'articolo 26, l'articolo 2001 del codice civile abrogato, viene sostituito dall'articolo 2847.

Nell'articolo 33 non si ricerca la corrispondenza delle norme contenute negli articoli 292 e 293 del codice civile del 1865 in quanto il secondo comma di detto articolo deve venire abrogato come si illustrerà più avanti. Sempre nel detto articolo 33 vengono sostituiti rispettivamente gli articoli 1969, 1970 e 1973 del codice civile abrogato con gli articoli 2817, n. 4, da 2818 a 2820 del nuovo codice civile e l'articolo 603 del codice di procedura penale abrogato con l'articolo 616 del nuovo codice di procedura penale.

Nell'articolo 38 viene sostituito l'articolo 603 del codice di procedura penale abrogato, con l'articolo 616 del nuovo codice di procedura penale.

Nell'articolo 39 viene sostituito l'articolo 1259 del codice civile abrogato, con l'articolo 1212 del nuovo codice civile.

Nell'articolo 52-*bis* vengono sostituiti gli articoli 2057 e 2064 del codice civile abrogato, con gli articoli 515 e 516 del nuovo codice civile.

Nell'articolo 60 viene sostituito l'articolo 2015 del codice civile abrogato, con l'articolo 2859 primo comma del nuovo codice civile.

Nell'articolo 97-*bis* viene sostituito l'articolo 1969, n. 1, del codice civile abrogato con l'articolo 2817, n. 1 e 2, del nuovo codice civile.

Nell'articolo 124 vengono sostituiti gli articoli 135 a 143 del codice di procedura civile abrogato, con gli articoli 137 a 151 del nuovo codice di procedura civile.

Nell'articolo 134 vengono sostituiti gli articoli 778 a 782 del codice di procedura civile abrogato, con le seguenti parole: « in quanto compatibili, le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, previste dal codice di procedura civile ».

TITOLO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Oltre alla sostituzione degli articoli dei codici abrogati con quelli dei codici vigenti vengono introdotte alcune modifiche ed integrazioni, suggerite dalla pratica attuazione e dalla necessità di coordinare le norme del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari con le disposizioni dei codici vigenti, per aderire il più possibile allo spirito del nostro ordinamento giuridico, come del resto previsto dall'articolo 230 delle disposizioni transitorie del nuovo codice civile.

a) *Nel regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.*

Malgrado l'introduzione nel nuovo codice dell'articolo 2932, non si è ritenuto opportuno modificare la formulazione della norma fondamentale dell'articolo 2. L'interprete potrà agevolmente precisarne la portata nel senso che agli « atti tra vivi », soggetti al principio dell'iscrizione, sono equiparabili le sentenze traslative o costitutive di diritti reali che tengono luogo di un contratto non concluso, cioè svolgono il ruolo di una fattispecie negoziale.

L'articolo 4 è stato ridotto a un unico comma. Il primo comma del testo attuale, che, in conformità all'articolo 17 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3272, prescrive per le divisioni immobiliari la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, è stato sostituito con un semplice richiamo della norma ora contenuta nell'articolo 1350, n. 11 del codice civile vigente. Nella disposizione successiva, la frase, « non può essere iscritto alcun diritto a carico di un condividente eccetera » è stata sostituita con la frase « non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati a un condividente » (cioè sulla cosiddetta *porzione pro diviso*), allo scopo di definire più chiaramente la portata del divieto, che ovviamente non esclude la possibilità, del resto prevista dall'articolo 13 della legge generale sui libri fondiari, di iscrizione di diritti sulla quota indivisa.

Nell'articolo 5, primo comma, le parole « per prescrizione » sono state sostituite con le parole « per usucapione » allo scopo di adeguare la norma al linguaggio del nuovo codice. Si è poi precisato, in conformità alla interpretazione estensiva comunemente accolta, che la norma è applicabile anche agli altri casi di acquisto a titolo originario della proprietà o di altri diritti reali immobiliari (accessione, destinazione del padre di famiglia, ecc.).

La formulazione dell'articolo 7 è stata radicalmente modificata. Il primo comma del testo attuale riproduce l'articolo 28 della legge generale sui libri fondiari, dimenticando che nel sistema tavolare i diritti acquistati dai terzi sulla fede del libro fondiario non sono soltanto quelli regolati dagli articoli 61 e seguenti della legge tavolare, ma anche quelli acquistati nell'ipotesi diversa prevista dall'articolo 5, comma terzo, del decreto introduttivo, corrispondente al paragrafo 1500 del codice austriaco. D'altra parte, il coordinamento del sistema tavolare con la nuova disciplina degli effetti rispetto ai terzi della rescissione, risoluzione o revocazione dei contratti introdotta dal codice civile del 1942, comporta — come meglio sarà spiegato più avanti — che l'azione di cancellazione, collegata alle menzionate cause di impugnativa del negozio sottostante all'intavolazione, non possa mai essere promossa contro i terzi acquirenti anteriori all'annotazione della domanda giudiziale. In questi casi i diritti dei terzi sono salvati indipendentemente dalle condizioni previste dagli articoli 63 e 64 della legge tavolare, e quindi non sono propriamente diritti « acquistati sulla fede del libro fondiario ».

Per tali ragioni, il primo comma dell'articolo 7, che richiama la disciplina degli articoli 61 e seguenti della legge generale sui libri fondiari, è stato formulato come rinvio alla disciplina dell'opponibilità ai terzi delle cause di invalidità o di inefficacia (cause di impugnabilità in senso lato) dell'intavolazione. Conseguentemente, nel secondo comma non sono stati inseriti nell'elenco esemplificativo delle norme del codice incompatibili con la disciplina dell'azione di

cancellazione gli articoli 808, 1452 e 1458 (corrispondenti agli articoli 1080 e 1088, 1308, 1511, 1553 e 1787 del codice del 1865, menzionati nel testo attuale), allo scopo di sottolineare che la nuova norma introdotta nella legge tavolare per queste impugnative (art. 64-bis, ultimo comma) applica sostanzialmente una regola analoga a quella del codice.

Per una diversa ragione è stato pure escluso dall'elenco l'articolo 2901 (art. 1235 del codice abrogato), conformemente alla correzione apportata al testo attuale della legge tavolare, che erroneamente annovera l'azione revocatoria pauliana tra le azioni di cancellazione (art. 20, lettera f). È stato invece inserito l'articolo 1445 (privo di riscontro del codice del 1865) in quanto sicuramente incompatibile con la disciplina dell'azione di cancellazione.

Anche l'articolo 8 è stato sottoposto a radicale revisione. La norma attuale deroga gravemente, senza alcuna giustificazione, alla normativa del codice per quanto attiene alla disciplina dei rapporti tra le parti nel caso che l'azione di cancellazione non possa essere promossa contro i terzi acquirenti. Non si comprende perchè nei territori in cui sono stati conservati i libri fondiari l'erede apparente, che ha alienato un immobile ereditario, debba sempre restituire all'erede vero il valore dell'immobile stesso al tempo della domanda giudiziale, mentre a sensi dell'articolo 535 del codice, qualora fosse possessore di buona fede dell'immobile e lo abbia alienato pure in buona fede, risponde nei limiti del corrispettivo ricevuto; e così dicasi, sempre a modo di esempio e in relazione all'articolo 2038 del codice civile, per colui che ha alienato un immobile di cui aveva ricevuto il possesso in base a un contratto nullo o annullato. Si tratta di questioni estranee al diritto tavolare, le quali devono essere integralmente rimesse alla disciplina del codice.

Le modificazioni, di ordine puramente formale, introdotte nell'articolo 9 sono destinate soprattutto ad adeguare il testo dell'articolo alla formula dell'articolo 1489 del nuovo codice.

Nell'articolo 10, primo comma, il riferimento all'articolo 2001 del codice abrogato

è stato sostituito col riferimento al corrispondente articolo 2847 del codice vigente. La norma transitoria di cui al secondo comma non ha più ragione d'essere, e perciò è stata soppressa.

La prima parte dell'articolo 11 del decreto è rimasta lettera morta perchè le disposizioni del codice del 1865, alle quali si fa riferimento, sono parte del titolo della trascrizione, che per il successivo articolo 12 del decreto stesso non è applicabile nei territori indicati nell'articolo 1 del decreto stesso; tale preclusione si estende quindi anche all'articolo 2671 del codice civile in relazione al disposto dell'articolo 230 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre nel codice civile l'articolo 2671 valgono indubbiamente anche per il sistema tavolare, dove il carattere costitutivo delle iscrizioni accentua l'esigenza di un puntuale e rigido aggiornamento delle iscrizioni stesse.

Il legame esistente nel sistema tavolare (a differenza di quanto avviene nel regime della trascrizione) fra richiesta di effettuazione di iscrizione e concordanza dello stato tavolare con il contenuto della richiesta, se impedisce di imporre un termine, consente tuttavia di prescrivere che l'iscrizione avvenga senza indugio quando lo stato tavolare sia aggiornato ed in questo senso è stato parzialmente modificato l'articolo in esame, nella prima parte; l'obbligo del risarcimento del danno già previsto dal decreto è rimasto, ma si è ritenuto di circoscriverlo al caso che il ritardo fosse ingiustificato e cioè non determinato da situazioni dipendenti dallo stato tavolare.

La restante parte dell'articolo 11 è stata coordinata con le disposizioni del codice civile e con le norme della legge fallimentare.

Nel successivo articolo 12 è stato espressamente previsto che la norma dell'articolo 11 deroga alla inapplicabilità del titolo sulla trascrizione.

Nell'attuale articolo 12, primo comma, è indicata, a titolo esemplificativo, una serie di norme del codice del 1865 « incompatibili con le norme del presente decreto »; e in particolare un gruppo di norme la cui inapplicabilità è determinata dal principio dell'iscri-

zione enunciato nell'articolo 2. Nel nuovo codice il principio consensualistico, stabilito nella norma generale dell'articolo 1376 (articolo 1125 del codice del 1865), non è più ripetuto in norme particolari a determinate cause di trasferimento della proprietà o di costituzione di diritti reali limitati. Così non sono stati riprodotti dal codice precedente il primo comma dell'articolo 1062 in tema di donazione, l'articolo 1448 in tema di vendita, l'articolo 1550 in tema di permuta. Perciò nel testo del progetto è menzionato nel primo gruppo solo l'articolo 1376, al quale precede la menzione dell'articolo 1159 (relativo all'usucapione abbreviata degli immobili), sia per una ragione di ordine numerico, sia perchè nei diritti moderni questa norma è caratteristica degli ordinamenti improntati al principio del trasferimento della proprietà per semplice consenso.

Inoltre è stata spostata alla fine di questa parte della disposizione, in immediato collegamento con l'articolo 1376, la riserva che tiene ferma la norma dell'articolo 1465 del codice. Tale riserva con cui si chiude nel testo attuale il primo comma dell'articolo 12, vuole significare che l'inapplicabilità nel sistema dei libri fondiari del principio consensualistico non comporta alcuna modificazione della disciplina del diritto comune relativa al passaggio dei rischi.

Quanto al secondo gruppo, comprendente le norme sulla trascrizione immobiliare, sono state introdotte due riserve: la prima fa salvo l'articolo 11 del decreto, che sostituisce l'articolo 2671 del codice; la seconda fa salve le norme del codice sulla trascrizione delle domande giudiziali, nei limiti in cui tali norme sono applicabili anche nel sistema dei libri fondiari ai sensi dell'articolo 231, n. 4 delle disposizioni transitorie, trasferito nell'articolo 20, lettera g) della legge generale dei libri fondiari nel testo riveduto del presente disegno di legge.

Nel secondo comma dell'articolo 12, oltre ad alcune modifiche formali, si è aggiunto l'inciso finale « in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni » per precisare che non sempre il richiamo a trascrizioni nei registri immobiliari implica un riferimento a corrispondenti intavolazioni o prenotazioni nei libri fondiari (può darsi che la

corrispondente pubblicità nei libri fondiari debba avvenire invece nella forma dell'annotazione), e soprattutto per sottolineare la funzione radicalmente diversa dell'annotazione nei registri immobiliari rispetto all'annotazione nei libri fondiari.

Disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e di legato.

Il certificato di eredità e di legato, che il legislatore del 1929 aveva tratto dal diritto germanico e inserito con opportuni adattamenti nel sistema dei libri fondiari in luogo della cosiddetta ventilazione ereditaria di tradizione austriaca, incompatibile col diritto ereditario italiano, si è rivelato, in quasi quarant'anni di applicazione, un istituto vitale ed adeguato, nei tratti fondamentali della sua disciplina, alla funzione della creazione di un titolo documentale per l'intavolazione di diritti acquistati a causa di morte.

L'agile procedimento non contenzioso, previsto per il rilascio del certificato, rende possibile l'attuazione dell'evidenza tavolare degli acquisti *mortis causa* e delle successive alienazioni senza che si renda necessario un continuo ricorso, praticamente impossibile, alla giurisdizione contenziosa per l'accertamento di ogni diritto ereditario di natura immobiliare.

Tale funzione essenziale nel sistema della pubblicità tavolare dei diritti immobiliari rende evidente l'opportunità di mantenere l'istituto integro nella sua disciplina fondamentale, anche per quanto concerne l'agilità del procedimento diretto all'ottenimento del certificato. Poichè peraltro esso incide, in modo non trascurabile, in situazioni giuridiche potenzialmente oggetto di contesa, e in ogni caso di non lieve importanza per i soggetti interessati, è senz'altro tempo di riesaminare, dopo quattro decenni di pratica, la opportunità di verificare, alla luce dell'esperienza, se tutti i soggetti interessati siano sufficientemente garantiti, e perciò di introdurre quelle modifiche che meglio possano scongiurare eventuali abusi.

Le modificazioni che vengono proposte, senza eccessivo aggravio dei tempi di ottenimento del certificato, tendono a dare una

struttura più severa all'accertamento che si svolge a tale fine. Accanto a queste modificazioni di sostanza, altre tendono a semplici aggiornamenti e rettifiche formali.

Nell'articolo 13 del decreto, la dizione del primo comma « Chiunque vanta diritti ereditari può, mediante ricorso, eccetera » viene modificata con l'aggiunta « con sottoscrizione autenticata », allo scopo di qualificare con maggiore certezza la domanda come atto di accettazione dell'eredità, a norma dell'articolo 475 del codice civile da parte del chiamato che la propone.

Nell'ultimo comma, infine, vengono aggiunte le parole « e successive modificazioni ed aggiunte », per puro adeguamento formale del richiamo alla legge tributaria sulle successioni, onde eliminare ogni possibile incertezza.

Dopo l'articolo 13 viene aggiunto un nuovo articolo 13-bis, che prevede la facoltà dei terzi interessati di chiedere il rilascio del certificato, ma soltanto a condizione che la eredità sia stata accettata. Con tale esplicita previsione si elimina ogni incertezza sulla facoltà dei terzi di chiedere il certificato, facoltà che pur taluno riteneva sussistere in applicazione all'azione surrogatoria; resta peraltro riaffermata l'inderogabile necessità dell'accettazione per l'acquisto dei diritti ereditari, e quindi per la certificazione dei medesimi, e i terzi possono supplire alla mancata accettazione solo nei limiti e nelle forme previste dal diritto comune.

L'inciso iniziale degli articoli 14 e 15 « in caso di successione testamentaria », « in caso di successione legittima » viene sostituito con quello « se la domanda è proposta in base a un titolo testamentario » e, rispettivamente « se il certificato è chiesto in base a un titolo di successione legittima », e ciò per esattezza terminologica, opportuna per evitare dubbi interpretativi. Infatti, va tenuto conto della possibilità che la successione avvenga in concorso di titoli testamentari e legittimi, e va chiarita la riferibilità delle prescrizioni di legge al titolo fatto valere dall'istante.

Pure comune ai due articoli 14 e 15 è la sostituzione della dizione del terzo comma, che suonava « ove sia pendente una lite sul

diritto a succedere, il richiedente deve denunciarla » e che nel nuovo testo invece suona « il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere ». Con tale modificazione s'impone all'erede l'obbligo di dichiarare, sia positivamente che negativamente, la litigiosità o meno del diritto da lui preteso, assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato: e ciò a miglior garanzia della chiarezza nell'accertamento e dell'audizione dei controinteressati.

In particolare, poi, nell'articolo 14 la prescrizione del primo comma della produzione dell' « atto di morte del defunto » e del « testamento in originale o in copia autenticata », si sostituisce con quella di produrre « il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento ». Quanto alla prova del decesso, appare infatti pienamente sufficiente e sicuro il certificato di morte, e la richiesta dell'atto, pur ovviamente in copia, apportava soltanto inutili difficoltà; quanto al testamento, è di tutta evidenza l'assoluta impossibilità della produzione dell'originale, in nessun caso disponibile per la presentazione al pretore.

Per opportunità logica, il quarto comma dell'articolo 14 medesimo viene poi spostato a secondo periodo del secondo comma, al fine di unificare le disposizioni relative alle dichiarazioni del richiedente; inoltre, poiché la prescrizione di indicare « in ogni caso le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido » non appare sempre di possibile adempimento, il vecchio testo del quarto comma viene modificato con la prescrizione di « indicare ove possibile » le persone medesime; fermo restando l'obbligo di indicare « in ogni caso » gli eredi riservatari (meglio designati come aventi diritto « ad una quota di riserva » che « ad una quota legittima »).

Nell'articolo 15, il primo comma, che recava la dizione « il richiedente deve allegare l'atto di morte del defunto e gli atti dello stato civile dimostranti il grado di parentela, che intercede fra lui e il defunto », suona ora « il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte della persona della cui successione si tratta e dimostrare

il rapporto con il defunto, che costituisce il fondamento del suo diritto ».

Quanto già osservato per la produzione del certificato di morte in ordine all'articolo 14 esime da ulteriori osservazioni al riguardo. La generica previsione della dimostrazione del rapporto di parentela appare più adeguata alle esigenze della pratica di quanto fosse la prescrizione della produzione di atti dello stato civile, che spesso potrebbero essere numerosi e di laboriosa ricerca. Con la formulazione proposta si fa invece affidamento all'opportuna valutazione delle prove da parte del pretore, analogamente a quanto avviene nello stesso giudizio contenzioso.

L'articolo 16 viene profondamente modificato, coerentemente alla direttiva di maggior severità nell'accertamento dei diritti. Il nuovo inciso iniziale del primo comma « il pretore assume d'ufficio le prove che ritiene opportune », anziché « ha facoltà di assumere prove d'ufficio », tende in tal senso a sottolineare maggiormente l'obbligo del pretore di esaminare l'opportunità di assumere prove. L'aggiunta, quindi, delle parole « può indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti » assicura ulteriormente il perseguimento del medesimo fine di garantire un opportuno, approfondito esame della fondatezza della domanda, mediante lo stimolo dell'attività deduttiva della parte, e nel contempo consente di non sacrificare a tale esigenza quella dell'istante e di evitare la necessità di riproposizione del ricorso e così la perdita di tempo, talora prezioso, all'ulteriore fine dell'intavolazione del proprio diritto.

Più importante, però, per i criteri base di garanzia di tutti gli interessati, è la modificazione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 16 del decreto, il cui nuovo dettato è: « Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente ». Con ciò viene dato particolare rilievo all'ipotesi di pendenza di lite, non menzionata nel vecchio testo dell'articolo, apparendo illogico che il certificato possa rilasciarsi senza te-

nere conto di quanto è già oggetto di disputa in sede contenziosa, e inoltre la facoltatività dell'audizione dei controinteressati noti viene convertita in obbligatorietà, stabilendo così la necessità di instaurare un, sia pure rudimentale, contraddittorio.

Per semplice maggior chiarezza di lettura, il secondo periodo del primo comma viene staccato, a formare un nuovo secondo comma, con la nuova dizione: « Il pretore può anche disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti più idonei, la pubblicazione di un avviso, con invito agli interessati a presentare in cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze ». Tale nuovo testo riproduce praticamente quello del secondo inciso del primo comma, con l'inserzione, in sostituzione dell'intero terzo periodo, del richiamo alle modalità che il pretore ritenga più idonee. Per una effettiva efficacia dell'avviso, e per criteri di economia processuale, conviene lasciare al pretore la valutazione, secondo le opportunità concrete, delle forme più idonee di pubblicità, senza vincolo alla pubblicità formale nel foglio degli annunci giudiziari e neppure alla scelta della pubblicità con inserzione in giornali, come previsto nel vecchio testo della norma.

Al testo dell'articolo 17 che riguarda il rilascio del certificato, viene aggiunto un terzo comma che prescrive la conservazione dei documenti allegati al ricorso per il certificato di eredità, in originale o in copia autentica. Con ciò si tende ad ovviare al grave inconveniente, che in pratica si poteva verificare e si verificava, dell'impossibilità di successivo controllo della fondatezza del certificato, sia da parte di terzi interessati sia ai fini dell'esercizio del potere di revoca, previsto dal successivo articolo 20.

Il nuovo testo dell'articolo 18 intende precisare che ogni coerede, potendo accettare solo per sé quanto a lui devoluto, non può chiedere la certificazione di quanto spetterebbe agli altri coeredi, eventualmente non accettanti. Ove peraltro gli altri avessero accettato le loro quote, e il coerede istante avesse un proprio interesse alla certificazione comune, resta salva, naturalmente, anche per lui, la facoltà prevista nel nuovo arti-

colo 13-bis. All'articolo 18 viene inoltre aggiunto un secondo comma, che prevede la possibilità degli altri coeredi di chiedere la estensione del certificato chiesto da un coerede all'accertamento anche dei loro diritti, e ciò fino a che il decreto non sia stato emesso. Tale nuovo comma viene introdotto per fini di economia processuale e, nel contempo, per favorire la possibilità di esame unitario e coordinato delle posizioni di tutti i coeredi.

Nell'articolo 20 il secondo inciso del primo comma, il secondo comma e le ultime parole del primo comma « ed invita i detentori del medesimo a restituirlo » vengono soppressi e sostituiti da un nuovo capoverso, del testo: « La revoca del certificato è comunicata agli interessati e annotata d'ufficio nel libro fondiario ». Con tale modificazione vengono a cadere sia l'invito a restituire il certificato, finora previsto per il caso di revoca, che la pubblicazione della notizia della revoca, per il caso che la restituzione non possa ottenersi prontamente. In pratica, infatti, anche data la possibilità di rilascio di più copie del certificato, molto difficilmente si ottiene, con l'invito alla restituzione, qualche risultato concreto, e la previsione della pubblicità del provvedimento di revoca appare utile ove la revoca avvenga su domanda, potendosi meglio attivare l'interessato, e inattuabile, per mancanza di deposito per spese, ove avvenga d'ufficio.

Molta maggior efficacia pratica appare avere la prescrizione della comunicazione agli interessati e dell'annotazione tavolare, sui beni ereditari, in ogni caso d'impulso di ufficio.

Il primo comma dell'articolo 21, secondo il quale « Il rilascio del certificato di eredità non pregiudica gli aventi diritto alla successione », viene sostituito con un nuovo primo comma, che, con definizione positiva degli effetti, recita: « Il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede ». In tale dizione resta implicitamente compreso il contenuto del vecchio testo, poichè, se l'effetto è soltanto quello di una presunzione, ovvio è che lo stato di diritto non può essere pregiudicato. In più, con l'attribuzione dell'efficacia presuntiva ad ogni effetto, si

trae conseguenza dal maggiore affidamento che il documento può dare, in seguito alle maggiori garanzie introdotte nel procedimento di rilascio, ed il certificato assume, oltre agli effetti previsti nella legge sui libri fondiari ed oltre ai riflessi sull'apparenza della qualità di erede, una rilevanza nuova nello stesso procedimento contenzioso, con possibilità di snellimento dei processi in materia ereditaria nei quali non vi sia effettiva contestazione; e rilevanza anche nelle pratiche amministrative che richiedano documentazione dei diritti ereditari, evitando in tal caso molteplici accertamenti in sede non contenziosa del diritto medesimo, per diversi fini.

Nell'articolo 22, il secondo comma viene modificato in modo e per ragioni identiche a quanto sopra esposto per la documentazione prescritta dal primo comma dell'articolo 14.

Di puro aggiornamento, infine, è la modificazione dell'articolo 23, nel senso che, scomparsa la previsione dell'articolo 782 del vecchio codice di rito, il procedimento innanzi al pretore viene regolato, in quanto non diversamente disposto da norme particolari, dalle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

b) *Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.*

Nell'articolo 9 sono state eliminate le parole « costituite per fatto dell'uomo », riferite alle servitù prediali. Questa limitazione, probabilmente suggerita da concezioni proprie dei diritti germanici (dove le cosiddette servitù legali sono considerate alla stregua di limitazioni legali della proprietà, la cui costituzione non è subordinata all'iscrizione nel libro fondiario; ma un'importante eccezione è prevista dal diritto austriaco per la servitù di passo) non ha alcun fondamento nel nostro ordinamento, dove le servitù legali o, più esattamente, le servitù coattive sono vere e proprie servitù e come tali non

solo possono essere intavolate, ma sono soggette al principio dell'iscrizione nel senso dell'articolo 2 del decreto introduttivo. Del resto, non si tratta propriamente di un'innovazione. A prescindere dalla questione, ormai superata, se già nel vigore del codice precedente la limitazione dell'intavolazione alle servitù costituite per fatto dell'uomo fosse soggetta a *interpretatio abrogans*, certo la limitazione è caduta con l'entrata in vigore del nuovo codice. L'articolo 231, n. 4) delle disposizioni transitorie, in quanto sottopone ad annotazione nel libro fondiario le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, n. 2), del codice, agli effetti ivi previsti e quindi in particolare le domande giudiziali dirette ad ottenere la costituzione di una servitù coattiva mediante sentenza a norma dell'articolo 1032, implica che tale sentenza è titolo di intavolazione del diritto nel libro fondiario. Invero, l'annotazione della domanda svolge una funzione di prenotazione degli effetti dell'intavolazione del diritto, che sarà chiesta in base alla sentenza di accoglimento della domanda medesima.

È stata pure eliminata, con riguardo al diritto di usufrutto, la frase ridondante « costituito per volontà dell'uomo e quello del coniuge superstite, previsto dall'articolo 812 ». L'intavolabilità, e anzi l'onere di intavolazioni dell'usufrutto uxorio, risulta già dall'articolo 3 del decreto introduttivo. Conviene piuttosto esplicitare il limite costituito dalla non intavolabilità dell'usufrutto legale sui beni dei minori soggetti a patria potestà, per il quale, a sensi dell'articolo 20, lettera a), si fa luogo a semplice annotazione.

In seguito al notevole aumento delle costruzioni di edifici condominiali, sono sorti nuovi problemi di tecnica tavolare. Per la pratica giuridica corrente possono formare porzioni materiali certe entità immobiliari, come cortili, lastrici solari, aree o spazi scoperti destinati a posteggio di autoveicoli eccetera, che non sono compresi nell'attuale elencazione dell'articolo 10, pur essendo atti a separata utilizzazione. Si impone quindi nel contesto di detto articolo 10 l'aggiunta delle parole « di aree o di dipendenze immobiliari », nelle quali si intendono compresi gli enti sopracitati ed altri analoghi.

Nell'ultimo comma dell'articolo 10 la parola « tipo » viene sostituita con il più adeguato termine tecnico « planimetria ».

A maggior chiarimento di quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 12 viene previsto l'obbligo di presentazione di una planimetria dalla quale risulti l'estensione « di fatto » del diritto nei casi di servitù che non gravano l'intera particella.

Nel terzo comma dell'articolo 15 le parole « della sentenza di graduazione » sono sostituite dalle parole « del progetto di distribuzione approvato o comunque divenuto definitivo », e, a maggior chiarezza, l'ultima parte dell'articolo 15 viene così modificata: « salva la facoltà di esperire la procedura di riduzione a sensi dell'ultimo comma dell'articolo che precede ». Gli articoli 512 e 598 del codice di procedura civile prevedono che il giudice dell'esecuzione emetta un'ordinanza sull'approvazione del progetto di distribuzione della somma ricavata, contenente la graduazione dei creditori.

Viene mutata la dizione dell'articolo 16, senza però cambiarne la sostanza e cioè: « Gli interessi prodotti da un credito garantito con privilegio ipotecario e le spese previste dagli articoli 2749 e 2855 del codice civile hanno lo stesso grado del capitale, entro i limiti previsti dagli articoli medesimi ».

L'articolo 19, il quale assoggetta ad annotazione una serie di atti in funzione dei medesimi effetti della trascrizione nei registri immobiliari, viene integrato con le norme dell'articolo 231, numeri 1), 2), 3), eccetera delle disposizioni transitorie del codice civile, e — in relazione alla lettera c) — modificato in conformità all'articolo 232 delle medesime disposizioni. Conseguentemente, si è provveduto a riscrivere l'articolo *ex novo* distinguendo gli atti soggetti ad annotazione per gli effetti direttamente previsti dal secondo comma (e identici a quelli disposti dall'articolo 2644 del codice) dagli atti assoggettati ad annotazione per effetti diversi, determinati mediante rinvio alle norme corrispondenti del codice (articolo 2647 e 2649).

Particolare cura si è avuta nella riformulazione del secondo comma dello stesso articolo 19, che nel testo attuale segue pedissequamente la formula dell'articolo 1942, pri-

mo comma, del codice del 1865. Questa formula, abbandonata dal corrispondente articolo 2644 del nuovo codice, oltre che esposta alle note critiche ad essa rivolte in generale dalla dottrina, nel sistema dei libri fondiari appare gravemente errata nei riguardi dei terzi acquirenti di diritti tavolari anteriormente all'annotazione di uno degli atti previsti dall'articolo 19. Di questi terzi non si può dire che abbiano « acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile », posto che l'iscrizione non è un semplice mezzo « di conservazione » di un diritto già acquistato, ma è essa stessa il modo di acquisto.

Alla lettera *a*) dell'articolo 20 dopo le parole « concordato preventivo » si aggiungono le parole « l'ammissione all'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa ». La prima annotazione è prevista dall'articolo 188 della legge fallimentare, che richiama l'articolo 166, il quale a sua volta fa riferimento all'articolo 88 della stessa legge; la seconda invece, pur non essendo espressamente citata in norma di legge, deve essere qui inclusa per analogia e a completamento degli istituti previsti dalla legge fallimentare.

È prevista pure l'annotazione della revoca della procura, avuto riguardo alla modifica dell'articolo 31, che non prevede più un termine di scadenza per la procura generale. In tal modo il mandante potrà cautelarsi nei confronti del suo procuratore.

Nella lettera *c*) dell'articolo 20 si tolgono le parole « il precetto nei giudizi di esecuzione sopra i beni immobili e la sentenza di autorizzazione di vendita di beni immobili », e in loro vece si inseriscono le parole: « l'atto di pignoramento immobiliare, il sequestro giudiziario o conservativo e gli altri sequestri previsti dalle leggi civili e penali ». Il precetto immobiliare, regolato dal codice civile del 1865, è ora sostituito dall'atto di pignoramento immobiliare. La formalità delle sentenze di autorizzazione di vendita è stata abbandonata. Il giudice ora provvede a concedere tale autorizzazione con ordinanza, della quale viene dato pubblico avviso a sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile.

È senza dubbio necessario annotare nei libri fondiari, oltre al sequestro conservativo — già previsto dall'articolo 679 del codice di procedura civile — anche il sequestro giudiziario, decretato nei confronti di un immobile anteriormente alla causa, gli altri sequestri previsti dalle leggi civili e penali e l'avviso d'asta di cui all'articolo 233 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per dar modo ai terzi di conoscerne l'esistenza.

La lettera *f*) dell'articolo 20 assoggetta ad annotazione, per gli effetti previsti dagli articoli 61 e seguenti, le impugnative che comportano domanda di cancellazione dell'intavolazione concessa in base al negozio o al diverso atto impugnato. Tali sono, nel sistema originario del diritto austriaco, le domande che fanno valere un vizio originario del negozio sottostante all'intavolazione, cioè le domande di nullità, di annullamento e anche (almeno secondo una parte della dottrina d'oltralpe) la domanda di rescissione. A queste, il nuovo testo della legge tavolare aggiunge, in funzione dell'ordinamento italiano, le domande di revocazione delle donazioni, le domande di risoluzione, le domande di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori, le domande di riduzione delle donazioni per lesione di legittima e « ogni altra impugnativa »: frase, quest'ultima, comprensiva, come si argomenta dall'articolo 7 del decreto introduttivo, delle azioni con cui si contesta un'intavolazione concessa in base ad un certificato di eredità o di legato (*petitio hereditatis*, azioni di nullità o di annullamento di disposizioni testamentarie).

A parte la revocatoria pauliana, di cui si dirà appresso, l'indicazione delle altre domande di impugnativa ora ricordate è stata eliminata, essendo sufficiente per comprenderle nella lettera *f*) dell'articolo 20 il rinvio agli articoli 61 e seguenti. Tali domande sono, infatti, espressamente contemplate dalle norme integrative e modificative della disciplina dell'azione di cancellazione introdotte nel disegno di legge (art. 64, secondo comma, e art. 64-bis). Devono invece, essere espressamente menzionate nella lettera *f*) le domande di impugnativa previste

dal numero 9) dell'articolo 2652 del codice civile. In termini di diritto tavolare, si tratta delle domande di revocazione o di opposizione di terzo — per le cause previste dall'articolo 395, numeri 1), 2), 3) e 6), e dall'articolo 404, secondo comma, del codice di procedura civile — contro sentenze traslative o costitutive di diritti reali, in base alle quali è stata concessa la corrispondente intavolazione. Trattandosi di domande di cancellazione dirette a un accertamento (costitutivo) di inefficacia della sentenza fornito di retroattività reale, gli effetti dell'annotazione nei confronti dei terzi acquirenti di diritti tavolari sono regolati dagli articoli 61 e seguenti della legge tavolare, anzichè dall'articolo 2652, n. 9), del codice civile.

Quanto all'azione revocatoria pauliana, l'esclusione di essa dalla lettera *f*) dell'articolo 20 (cioè dal novero delle domande di cancellazione, regolate dagli articoli 61 e seguenti) ripara un errore evidente commesso dal legislatore del 1929, il quale aveva frainteso su questo punto il diritto austriaco. La domanda di revoca degli atti in frode dei creditori, non essendo diretta alla revoca in senso tecnico dell'alienazione compiuta dal debitore e della connessa intavolazione a favore dell'acquirente, bensì soltanto ad assoggettare l'immobile alla pretesa esecutiva del creditore istante (cioè essendo diretta non a correggere uno stato tavolare inesatto, bensì a modificare uno stato tavolare esatto), non può proporsi come domanda di cancellazione e quindi non sono ad essa applicabili, nei rapporti con i terzi acquirenti mediati, gli articoli 63 e 64 della legge tavolare. Infatti, l'ordinanza austriaca del 10 dicembre 1914 (*Anfechtungsordnung*) assoggettata ad annotazione nel libro fondiario le domande di revoca degli atti in frode dei creditori ai soli effetti (processuali) previsti dall'articolo 61, capoverso, della legge sui libri fondiari, non anche agli effetti (sostanziali) previsti dagli articoli 63 e 64. Gli effetti ricollegati dalla citata ordinanza alla annotazione della domanda giudiziale nei confronti dei terzi subacquirenti, che hanno reso pubblico il loro acquisto prima dell'annotazione medesima, corrispondono esattamente a quelli che, nell'ordinamento italia-

no, sono ora collegati alla trascrizione della domanda dall'articolo 2652, numero 5), del nuovo codice. Del resto è noto che la disciplina della pubblicità delle impugnative negoziali, introdotta dal codice del 1942 sulla base del progetto Scialoja del 1910, è ispirata appunto al diritto austriaco.

Per queste ragioni le domande di revoca degli atti in frode dei creditori rientrano fra quelle soggette ad annotazione nel libro fondiario a norma della successiva lettera *g*), cioè agli effetti stabiliti dal codice civile e non agli effetti previsti dagli articoli 63 e 64 della legge tavolare.

L'attuale lettera *g*) dell'articolo 20, che prevede l'annotazione delle « domande giudiziali rivolte ad ottenere il riconoscimento o la estinzione di un diritto reale », viene soppressa perchè superflua. Invero, l'annotazione delle domande di accertamento dell'acquisto per usucapione o dell'estinzione per prescrizione di un diritto reale è già prevista dall'articolo 5 del decreto introduttivo e, più in generale, l'annotazione delle domande di accertamento (positivo o negativo) di diritti reali è disposta dall'articolo 231, n. 4), delle disposizioni transitorie, in relazione all'articolo 2653, n. 1) del codice. Sotto la lettera *g*) viene invece riprodotto il detto articolo 231, n. 4), che è una norma di diritto tavolare finora contenuta in un testo diverso dalla legge tavolare.

Si noti che le domande comprese nella nuova lettera *g*) non sono soltanto le domande previste dagli articoli 2652 e 2653 del codice diverse da quelle per cui la precedente lettera *f*) rinvia alla disciplina degli articoli 61 e seguenti, bensì anche le domande di cancellazione quando si tratti degli effetti dell'annotazione nei confronti di terzi acquirenti di diritti *personali* sull'immobile (in base ad atti soggetti ad annotazione a norma dell'articolo 19, primo comma) oppure di terzi creditori pignoranti. A queste categorie di terzi non sono applicabili gli articoli 63 e 64, i quali concernono esclusivamente i terzi acquirenti di diritti *tavolari*, bensì gli effetti disposti dal codice civile.

Alla lettera *h*) dell'articolo 20, dopo le parole « mantenute in vigore » si aggiungono

per opportuna completezza, le parole « o quelle successive ».

Al testo dell'articolo 21, che ammette la possibilità di eseguire iscrizioni solo nei confronti di colui che al tempo della presentazione della domanda risulta titolare intavolato del diritto (principio del predecessore tavolare), è stato aggiunto un comma contenente una limitata deroga al principio stesso.

La modificazione è resa necessaria dal fatto che, eliminata dal legislatore del 1929 la « ventilazione ereditaria d'ufficio », viene omessa frequentemente l'iscrizione dei trasferimenti per causa di morte, con la conseguenza di rendere impossibile a chi agisca giudizialmente contro i successori del titolare iscritto o i loro aventi causa di annotare la domanda a sensi dell'articolo 20 lettere *f*) e *g*), agli effetti previsti dall'articolo 29.

La lamentata situazione ha trovato allarmante riscontro nella pratica, permettendo da un lato a poco scrupolosi titolari di diritti non intavolati di sottrarsi alle conseguenze della pubblicità di domande avanzate contro di essi (con possibilità a sensi dell'articolo 22 di effettuare a loro scelta il trasferimento diretto a terzi), ed impedendo dall'altro all'acquirente a titolo originario per usucapione di rendere evidente il proprio diritto ai fini dell'articolo 5 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, quando la persona contro la quale è maturata l'usucapione sia defunta.

Rientra nella logica del sistema che l'annotazione, la cui efficacia è immediata ai fini di evidenziare nei confronti dei terzi la litigiosità del diritto, in tanto spiegherà la sua efficacia sostanziale in quanto la domanda trovi accoglimento da parte del giudice.

Nella norma in questione il termine « successore » va inteso in senso strettamente formale, per indicare colui che vanta un titolo di successione al titolare iscritto nel libro (per ipotesi defunto), indipendentemente dalla circostanza che abbia già ottenuto il certificato di eredità o di legato (per appurare la quale potrebbero essere necessarie, da parte dell'attore, indagini assai disagiati). Pertanto la norma comprende anche il caso dell'erede vero che agisce con la *petitio hereditatis* contro il possessore a titolo di erede

di immobili ereditari (domandando in via pregiudiziale l'accertamento della propria qualità di erede, anche ai fini dell'intavolazione del diritto al proprio nome). In questo caso il nuovo comma dell'articolo 21 appare tanto più necessario in relazione al nuovo articolo 64-bis, comma secondo. Altrimenti, l'impossibilità, per l'attore, di rendere pubblica la domanda giudiziale lo esporrebbe al pericolo che, nelle more del giudizio, il convenuto chieda e ottenga il certificato di eredità o utilizzi il certificato già ottenuto per domandare l'iscrizione del diritto al proprio nome e rendere possibile la successiva iscrizione al nome di un terzo avente causa in buona fede ed a titolo oneroso, così che resterebbe vanificata l'azione intrapresa dall'attore.

Dall'articolo 27 è stato tolto l'inciso riguardante l'obbligo di legare i fogli degli atti che si presentano per le iscrizioni tavolari, sembrando più opportuno rimettersi alle norme dettate dalle leggi speciali e in particolare dalla legge notarile sulla forma esteriore dei documenti. La legatura dei fogli aveva una sua giustificazione quando gli atti venivano firmati solo in calce.

Nell'articolo 30 sono state eliminate le parole « e di quello (titolare del diritto) preferito ». Poichè per l'articolo 2821 l'ipoteca può esser costituita anche per atto unilaterale, pure la postergazione potrà avvenire con un titolo che abbia gli stessi requisiti.

Dall'articolo 31 è stato tolto il secondo comma (che stabilisce un limite alla durata delle procure) in connessione con l'introduzione dell'annotazione della revoca della procura prevista dall'articolo 20, lettera *a*). Il nostro ordinamento non contempla limitazioni di durata della procura, e d'altronde la norma soppressa è sempre stata, con quella del primo comma dell'articolo 77, fonte di difficoltà interpretative e di complicazioni pratiche.

L'articolo 32 viene aggiornato secondo il nuovo regime costituzionale sostituendo la parola « Regno » con la parola « Repubblica », e sopprimendo la parola « regia ».

Il vigente articolo 33, che conteneva una elencazione dei principali provvedimenti giurisdizionali e amministrativi, atti a costitui-

re titolo dell'intavolazione, faceva naturalmente riferimento ad istituti giuridici vigenti al tempo dell'entrata in vigore dell'allora nuovo testo della legge generale sui libri fondiari. È ora tempo di aggiornare il richiamo, e nella nuova formulazione dell'articolo la lettera *a*) riporta il letterale contenuto (in quanto riferito a provvedimenti giurisdizionali) dell'attuale articolo 2646, primo comma, del codice civile.

Fermo il testo delle lettere *b*) e *c*), quello della lettera *d*) viene aggiornato all'attuale previsione, negli articoli 586, 574 e 590 del codice di procedura civile vigente, del passaggio di proprietà dell'immobile espropriato con decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione.

È apparsa superflua la specifica previsione dell'analogia efficacia dei decreti pronunciati nell'esecuzione concorsuale, che pure rientra nel concetto dell'esecuzione forzata.

Dopo la lettera *d*) viene inserita una nuova lettera *e*), che contempla l'intavolabilità delle servitù coattive sulla base delle sentenze e degli altri provvedimenti previsti dall'articolo 1032 del codice civile, nonché l'intavolabilità della proprietà o di altri diritti reali sulla base delle sentenze pronunziate a norma dell'articolo 2932 del codice civile. Di tali previsioni la prima è correlativa e conseguenziale all'estensione, nell'articolo 9 della legge, della possibilità dell'intavolazione ad ogni genere di servitù prediali, anche se non costituite per fatto dell'uomo; la seconda consacra in legge i risultati dell'elaborazione interpretativa, che già perveniva ad analoghi risultati, in considerazione del carattere sostitutivo del contratto, che viene attribuito alle sentenze pronunziate ai sensi dell'articolo 2932 ora menzionato.

Con la mancata riproduzione dell'attuale secondo comma dell'articolo 33, si dà poi chiarezza in ordine all'abrogazione, già avvenuta in modo implicito, essendo venuto a mancare d'oggetto il riferimento agli articoli 292 e 293 del codice civile previgente.

Il testo del terzo comma dello stesso articolo 33, ora secondo comma, viene modificato per pure esigenze di aggiornamento dei richiami agli articoli di legge e di miglioramento della dizione « provvedimento di con-

danna » in « decreto di condanna », con opportuna precisazione della definitività, sempre necessaria per i titoli dell'intavolazione.

Del tutto analoghe, d'aggiornamento e di miglioramento del testo, senza mutarne la sostanza, sono le modifiche che si propongono per l'ultimo comma dell'articolo 33.

L'articolo 34, primo comma, prevede la cancellazione dei diritti tavolari limitati alla vita di una persona, si ritiene di sostituire il certificato di morte all'estratto dell'atto di morte, più difficile da ottenere, con richiamo alle disposizioni in materia di snellimento delle procedure anagrafiche. Viene inoltre proposto di tralasciare il riferimento all'articolo 58 del codice civile, in ordine alla procedura di dichiarazione di morte presunta, poichè la stessa può anche essere prevista da leggi speciali.

Si propone inoltre la soppressione del secondo comma dell'articolo 34, che considera ipotesi ormai superate in quanto corrispondono alle norme del nostro codice civile. Si tratta di un adattamento formale che favorisce la certezza del diritto.

Essendo stata variata la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 33, si rende necessario modificare il primo comma dell'articolo 38, aggiungendo alle parole « non passate in giudicato » le seguenti: « e i provvedimenti non definitivi previsti dall'articolo 655 del codice di procedura civile ».

Pur non mutando nella sostanza si è provveduto alla sostituzione dell'articolo 39 allo scopo di ottenere una dizione più chiara e meglio formulata.

A seguito delle modificazioni apportate agli articoli 33 e 38 è necessario integrare le lettere *b*) e *c*) dell'articolo 41, aggiungendo al punto *b*) dello stesso le seguenti parole: « o che i provvedimenti sono divenuti definitivamente esecutivi » e alla lettera *c*) le parole: « o dall'atto comprovante che il decreto di condanna è divenuto definitivamente esecutivo ».

Nell'inciso iniziale dell'articolo 63, in conformità al testo originale della legge austriaca del 1871, è stata inserita la particella copulativa « anche » inopportuna omessa nel testo attuale per una svista di traduzione, mentre è rimasta nel secondo comma del-

l'articolo 66. La parola « anche » è essenziale, in quanto sta a precisare che i terzi acquirenti devono essere citati nel medesimo giudizio instaurato contro l'avente causa diretto. Inoltre, con riguardo al nuovo articolo 64-bis, s'impone l'introduzione di una riserva che faccia salva l'applicazione di tale norma.

Nell'articolo 64, anche qui con maggiore fedeltà alla lettera del paragrafo corrispondente della legge del 1871, le parole « debitamente notificato a chi ne aveva diritto » vengono sostituite con le parole « validamente notificato all'attore ». La modificazione non ha un valore puramente formale, ma serve ad eliminare difficoltà di applicazione che in base alla formula attuale potrebbero sorgere, e in effetti sono sorte. Tale formula, adottata dal legislatore del 1929 con libera traduzione del testo tedesco, esplicita quello che, a rigore, sarebbe un corollario del presupposto di legittimazione all'azione di cancellazione enunciato nell'articolo 61, comma primo, il quale sembra riservare l'azione all'intestatario di un precedente diritto tavolare « che apparisca leso » dall'intavolazione impugnata. In realtà, vi sono dei casi in cui l'azione di cancellazione è concessa a un soggetto che non appare dal libro, e pertanto non tende a ripristinare il precedente stato tavolare, ma piuttosto ad ottenere che l'intavolazione impugnata venga sostituita con una nuova intavolazione a proprio favore. Tali sono i casi dell'erede vero che impugna l'intavolazione concessa all'erede apparente, e del legittimario che impugna l'intavolazione concessa al beneficiario di una donazione (fatta dal *de cuius*) lesiva della legittima. In questi casi è chiaro che presupposto di applicazione dell'articolo 64 è il fatto della mancata notificazione all'attore (cioè al titolare dell'impugnativa) del decreto che concesse l'intavolazione impugnata, indipendentemente dalla circostanza che egli sia un avente diritto alla notifica a sensi dell'articolo 123.

Il nuovo comma aggiunto all'articolo 64 ha valore interpretativo, non innovativo. Nel caso di riduzione di una donazione lesiva della legittima, i diritti tavolari acquistati dai terzi in buona fede anteriormente alla pubblicazione della domanda giudiziale sono regolati dall'articolo 64 (l'art. 63 non può ve-

nire in applicazione perchè, per ipotesi, il decreto che concesse l'intavolazione impugnata non è stato notificato al legittimario, titolare dell'impugnativa). Ma, poichè l'azione di riduzione nasce soltanto nel momento della morte del donante, l'articolo 64 deve in questo caso essere coordinato con l'articolo 2935 del codice civile, nel senso che il termine di prescrizione di tre anni, da esso previsto, decorre dal giorno dell'apertura della successione.

Il nuovo articolo 64-bis coordina la disciplina dell'azione di cancellazione con le nuove disposizioni del codice civile circa l'efficacia delle domande di impugnativa (più esattamente: delle sentenze di accoglimento di tali domande) rispetto ai terzi. A questo scopo il principio direttivo del disegno di legge è il seguente.

Gli articoli 63 e 64 della legge tavolare, a tutela della pubblica fede del libro, limitano l'opponibilità ai terzi acquirenti di diritti tavolari (purchè non in mala fede) delle cause di impugnativa dell'intavolazione, che per loro natura, secondo le regole generali del diritto comune, siano fornite di efficacia retroattiva reale. Pertanto non sono applicabili nel sistema dei libri fondiari, appunto perchè sostituite dalla disciplina speciale degli articoli 63 e 64, le norme del codice civile che, in collegamento alla trascrizione delle relative domande giudiziali, limitano l'opponibilità ai terzi delle sentenze di accertamento di queste cause. Tali sono le norme di cui all'articolo 2652, numeri 6), 7), 8) e 9) (art. 231, n. 4 delle disposizioni transitorie). Quando invece, in base al diritto comune, la revoca del diritto alienato, pronunciata in accoglimento della domanda di impugnativa, è sfornita di retroattività (reale) nei confronti dei terzi acquirenti anteriori alla pubblicazione della domanda (articoli 808, 1452 e 1458 del codice civile, in relazione all'articolo 2652, n. 1) o almeno di certi terzi, qualificati dalla buona fede (art. 1415, in relazione all'art. 2652, n. 4) o dalla buona fede e insieme dall'onerosità del titolo di acquisto (art. 534), allora, nella misura in cui è esclusa l'opponibilità ai terzi, cessa la funzione e, con essa, l'applicabilità degli articoli 63 e 64 della legge tavolare.

Alla stregua di questo principio direttivo, nell'ipotesi di impugnazione di un'intavolazione con una domanda diretta all'accertamento della simulazione del negozio sottostante e in corrispondenza alla norma degli articoli 1415, comma primo, e 2652, n. 4), del codice civile, il primo comma dell'articolo 64-bis esclude in ogni caso (cioè indipendentemente dai termini indicati dagli articoli 63 e 64) l'azione di cancellazione nei confronti dei terzi che in buona fede abbiano acquistato diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda giudiziale. Si noti che una norma del tutto analoga è implicita anche nel diritto tavolare austriaco, in forza del paragrafo 916 del codice generale del 1811. In questo caso, nei confronti dei terzi di buona fede, la tutela della pubblica fede del libro, apprestata dagli articoli 63 e 64 della legge tavolare, è assorbita dalla tutela più energica (perchè immediata) apprestata dal diritto comune col diverso mezzo tecnico dell'attribuzione alla titolarità apparente, creata dal negozio simulato, di rilevanza giuridica equipollente alla titolarità effettiva.

Analogamente, in conformità all'articolo 534 del codice, il secondo comma dell'articolo 64-bis esclude in ogni caso la proponibilità dell'azione di cancellazione contro i terzi che hanno acquistato in buona fede e a titolo oneroso diritti tavolari dall'erede o dal legatario apparente, anteriormente alla annotazione della domanda con cui si contesta il fondamento dell'acquisto a causa di morte, risultante dal certificato di eredità o di legato in forza del quale è stata concessa l'intavolazione impugnata. Questa norma non solo armonizza il diritto tavolare con l'ordinamento italiano eliminando una grave e ingiustificata sperequazione di trattamento dei terzi aventi causa nell'ipotesi prevista dall'articolo 534 del codice, ma corrisponde anche all'opinione, accolta dalla maggioranza della dottrina austriaca, secondo la quale l'azione di petizione di eredità e l'azione di rivendica di singoli immobili ereditari sono soggette ad annotazione nel libro fondiario limitatamente agli effetti (processuali) stabiliti dal paragrafo 61, capoverso, della legge tavolare, non anche per gli effetti (sostanziali) disposti dai paragrafi 63 e 64. La sorte

dei diritti acquistati in buona fede da terzi anteriormente all'annotazione della domanda rimane regolata dal paragrafo 824, parte seconda, del codice civile (corrispondente al nostro articolo 534). Poichè però, a differenza del codice austriaco, il diritto italiano equipara l'apparenza della qualità di erede alla titolarità effettiva solo in favore dei terzi aventi causa (in buona fede) *a titolo oneroso*, il disegno di legge riserva a questi ultimi la tutela dell'articolo 64-bis, mentre tiene ferma l'applicabilità degli articoli 63 e 64 ai terzi acquirenti *a titolo gratuito*, rispetto ai quali tali norme sostituiscono, ai sensi dell'articolo 231, numero 4), delle disposizioni transitorie, la tutela (meno favorevole) prevista dall'articolo 2652, numero 7), del codice. Non occorre precisare, trattandosi di un requisito implicito in quello della buona fede, che in entrambi i casi, qualora sia stata annotata la revoca del certificato di eredità o di legato, la tutela opera a condizione che il terzo abbia intavolato o prenotato il diritto anteriormente non solo all'annotazione della domanda giudiziale proposta contro il suo dante causa, ma anche all'annotazione della revoca del certificato.

Infine, il terzo comma dell'articolo 64-bis esclude in ogni caso l'azione di cancellazione nei confronti di tutti i terzi acquirenti di diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda giudiziale, ove questa sia fondata su una causa di rescissione, risoluzione o revocazione del negozio sottostante all'intavolazione impugnata. La norma applica nel sistema tavolare il nuovo principio introdotto dagli articoli 808, 1452 e 1458 del codice vigente, che hanno privato di retroattività reale le dette cause di inefficacia successiva dei negozi: principio compiutamente formulato, in materia immobiliare, dall'articolo 2652, numero 1). Nel sistema tavolare l'inopponibilità ai terzi acquirenti (che hanno reso pubblico il loro acquisto prima della pubblicazione della domanda giudiziale) di queste cause di inefficacia successiva del contratto implica che questi terzi non si qualificano come acquirenti « sulla fede del libro fondiario », bensì come acquirenti in base a un'intavolazione che nei loro confronti è e rimane pienamente valida ed efficace

onde non può venire in applicazione per essi la disciplina degli articoli 63 e 64 della legge tavolare.

In conclusione, merita di essere sottolineato che il nuovo articolo 64-*bis* non solo risponde a esigenze logico-sistematiche, inerenti a una corretta valutazione dei rapporti tra la disciplina speciale dell'azione di cancellazione e la disciplina generale del codice civile in tema di impugnative negoziali, ma anche a precise esigenze pratiche, quali:

a) l'esigenza di evitare che nel sistema dei libri fondiari la sicurezza della circolazione dei diritti reali sia garantita in misura minore rispetto alla tutela apprestata nel diritto comune dalle norme del nuovo codice civile;

b) l'esigenza di evitare che nel sistema dei libri fondiari, nei casi previsti dall'articolo 64-*bis*, i terzi acquirenti di diritti reali immobiliari (diritti tavolari) siano protetti meno che i terzi acquirenti di diritti personali (per esempio di un diritto di locazione ultranovennale) e dei terzi creditori pignoranti, i quali, già in base alla legislazione attuale, usufruiscono della tutela del codice civile (art. 231, n. 4, delle disposizioni transitorie), non essendo ad essi applicabili gli articoli 63 e 64 della legge tavolare, in quanto concernenti esclusivamente i terzi acquirenti di diritti tavolari.

Nel nuovo testo della legge sui libri fondiari, il paragrafo 71 della legge del 1871 è stato abrogato, sul riflesso che l'annotazione delle domande di riconoscimento dell'acquisto di un diritto reale immobiliare per usucapione e delle cosiddette domande di cancellazione di un diritto estinto per prescrizione è già prevista, con i relativi effetti rispetto ai terzi acquirenti dell'immobile, dall'articolo 5 del decreto introduttivo e dall'articolo 20, lettera g) della legge. Senonchè queste norme (la seconda delle quali viene soppressa nel progetto) corrispondono solo alla prima parte del paragrafo 71, primo comma della legge originaria. Pertanto, l'articolo 43 del progetto, con riferimento alle domande indicate nell'articolo 5 del decreto introduttivo, ripristina l'articolo 71 nell'altra parte, in cui si precisano le conseguen-

ze sul piano del diritto tavolare formale della sentenza di accoglimento della domanda, oppure (secondo comma) della sentenza di reiezione o della rinunzia, da parte dell'attore, agli atti del giudizio.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 10, l'articolo 74 viene integrato con le dizioni « area e dipendenza immobiliare atta a separata utilizzazione ». Rispetto al testo precedente si distingue l'operato tecnico per frazionamenti e modifiche di mappa in « piano o tipo di situazione » vistato dal catasto, dalla « planimetria » che ha per oggetto le case divise in porzioni materiali.

Nell'articolo 76 si è preferito sostituire la dizione « di coloro che siano obbligati per legge » a quella più limitata « dei pubblici ufficiali ».

Il primo comma dell'articolo 77 viene soppresso per i motivi già precisati a proposito della soppressione del secondo comma dell'articolo 31.

Il secondo comma dell'articolo 77 viene pure soppresso perchè la materia è regolata dal codice civile.

Dal primo comma dell'articolo 84 vengono eliminate le parole « la professione »: trattasi di una qualifica soggetta a mutamenti, che non può servire stabilmente all'identificazione della persona. Si aggiungono invece la data e il luogo di nascita « dell'istante ».

Nel secondo comma dell'articolo 87, la dizione « pubblici archivi », viene sostituita con quella più lata e più esatta di « pubblici uffici ».

Nell'ultimo comma dell'articolo 90 le parole « gli originali » sono sostituite con le parole « i documenti prodotti ». Infatti i documenti possono essere presentati anche in copia autentica.

Poichè nell'articolo 91 non si riscontra una motivata ragione di limitare le iscrizioni tavolari, ancorchè non sia pagata la tassa di registro, al solo caso di « atto pubblico o sentenza », si tralascia l'elencazione nell'intento di comprendervi anche le « scritture private autenticate ». L'invio di copia di detto documento all'ufficio del registro competente, a cura dell'addetto all'ufficio tavolare, assicura il pagamento delle relative tasse.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 2, terzo comma, del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1032, sulle imposte ipotecarie, prevede, nel caso venga presentata una domanda tavolare prima del pagamento delle imposte, che questa sia annotata nei libri fondiari, fino alla produzione della prova dell'avvenuto pagamento delle imposte di registro o ipotecarie. Allo scopo di uniformare la norma dell'articolo 91 della legge tavolare, con quanto disposto dal decreto sopracitato, occorre dare all'articolo 91 una nuova e più completa formulazione. Da notare che, assieme a copia del documento, dovrà essere notificata all'ufficio del registro, anche copia del decreto tavolare che ordina l'annotazione. Inoltre si impone, nello stesso articolo 91 e nel secondo comma dell'articolo 90, rispettivamente, l'eliminazione delle parole « dal cancelliere » e « il cancelliere » in quanto, dopo il passaggio dell'impianto e della tenuta dei libri fondiari alle regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, la tenuta degli stessi è stata affidata a conservatori all'uopo nominati. Non sarebbe però esatto sostituire la parola « cancelliere » con « conservatore », poichè la legge tavolare è operativa anche per i libri fondiari esistenti a Cortina d'Ampezzo, tenuti attualmente dai cancellieri. Il significato e la dizione della norma non mutano nonostante l'eliminazione delle parole « dal cancelliere » e « il cancelliere », risultando che le certificazioni saranno eseguite « a cura dell'ufficio tavolare ».

Viene infine sostituita la parola « Regno » con la parola « Repubblica » per le stesse considerazioni fatte all'articolo 32.

In armonia a quanto previsto dall'articolo 23 del decreto, nonché dal successivo articolo 134 della legge, ed alla struttura generale del procedimento, all'articolo 95 sono apportate solo lievi modifiche, riproponendo la forma del decreto per i provvedimenti con i quali il giudice tavolare decide sulle domande tavolari, indipendentemente dalla attuazione di un previsto contraddittorio, e senza provvedimenti interlocutori.

Nel nuovo testo dell'articolo 97-bis, proposto dall'articolo 52 del disegno di legge, viene soppressa la prima parte del secondo comma, in conseguenza della nuova discipli-

na della vendita forzata, secondo la quale il decreto di trasferimento dell'immobile all'aggiudicatario è pronunziato dal giudice dell'esecuzione solo dopo avvenuto il versamento del prezzo (art. 586 del codice di procedura civile). È così cessato il presupposto dell'ipoteca legale prevista dall'articolo 2089 del codice civile abrogato. Per il resto, la norma viene riformulata in un unico comma sul modello dell'articolo 2834 del codice civile vigente.

Il nuovo articolo 97-ter (art. 53 del disegno di legge) potrebbe considerarsi un anticipo di una innovazione più radicale, che dovrà essere messa allo studio in un futuro più o meno prossimo, destinata ad allargare i poteri di cancellazione d'ufficio spettanti al giudice tavolare. In Austria una riforma in questo senso è già stata attuata con la novella del 1942, le cui disposizioni sono ora trasfuse nella nuova legge generale sui libri fondiari del 2 febbraio 1955. Per il momento il disegno di legge si limita a provvedere al caso più semplice, nel quale l'attribuzione del detto potere al giudice tavolare non solleva problemi, nè di tutela di diritti di terzi nè di ordine fiscale. Si tratta del caso in cui, dai documenti allegati alla domanda di iscrizione di un trasferimento immobiliare, risultino *per tabulas* al giudice tavolare gli estremi dell'estinzione per confusione di servitù o oneri reali. Attualmente anche in questo caso la cancellazione non può essere disposta che su domanda dell'interessato, ma in pratica raramente la domanda viene presentata. Ne consegue, da un lato, un aggravamento del lavoro dei conservatori dei libri fondiari, spesso costretti a trasportare iscrizioni manifestamente divenute prive di oggetto, dall'altro un progressivo distacco dei libri dalla situazione giuridica reale dei fondi, in contrasto con una delle esigenze fondamentali del libro, che è quella di riprodurre tale situazione quanto più fedelmente è possibile. Il nuovo articolo 97-ter ripara a questo inconveniente, attribuendo al giudice tavolare, nel caso sopra indicato, il potere di ordinare d'ufficio la cancellazione del diritto (più esattamente l'intavolazione della cancellazione).

Resta confermato in ogni caso che anche per queste cancellazioni d'ufficio si provvederà all'inoltro — per norma generale — del decreto tavolare all'Ufficio del registro per la riscossione della relativa tassa di cancellazione (anche per quanto attiene ad altri casi di operazioni d'ufficio — cancellazione, prenotazione non giustificata per l'articolo 45-bis della legge tavolare, cancellazione delle iscrizioni sul diritto prenotato per l'articolo 49 della legge tavolare e altri casi — si provvede a detta notifica per gli ulteriori incombenti).

Allo scopo di ottenere una maggiore certezza nella individuazione dell'immobile, si è ritenuto opportuno aggiungere, nella lettera a) dell'articolo 98, dopo le parole « le partite tavolari », le altre: « e, occorrendo, le particelle catastali ».

L'articolo 55 apporta una modifica formale al primo comma dell'articolo 99, precisando che, in caso di reiezione di una domanda, è il provvedimento di rigetto che va annotato, sempre d'ufficio, nel libro fondiario.

Nel contesto degli articoli 99, 100, 101, 129 e 132, ove si parla di « domanda (o decreto) di intavolazione o di prenotazione », si dirà invece « domanda tavolare (rispettivamente, decreto tavolare) » in modo da includere anche le domande di annotazione. Infatti è necessario annotare, oltre che la reiezione di domande di intavolazione e prenotazione, anche le domande di annotazione, poichè se il tribunale conferma la chiesta iscrizione, nelle remore fra la presentazione della domanda e la decisione dell'autorità superiore, in mancanza dell'annotazione della reiezione, i terzi ignorerebbero l'esistenza, ad esempio, di un sequestro conservativo, di un pignoramento immobiliare, di una causa civile, di un contratto di locazione, eccetera. Si noti che certi istituti, quali il sequestro ed il pignoramento immobiliare, nella legislazione austriaca avevano una strutturazione ed una natura giuridica ben diversa dalle attuali, mentre altri fatti giuridici, come i contratti di locazione e il diritto di riscatto, ora inclusi nell'articolo 19 della legge tavolare, in regime austriaco venivano intavolati, cosicchè la loro reiezione, trattandosi di intavolazioni, veniva al-

lora resa pubblica con la relativa annotazione.

Sempre in vista di un adeguamento della legge al sistema vigente, si modifica l'articolo 101, precisando che alla mancata tempestiva proposizione del reclamo può conseguire la definitività del decreto di rigetto ma non mai, data l'indole e la struttura del procedimento, il passaggio in cosa giudicata del medesimo.

Con riferimento a quanto detto per l'articolo 91, si impone nel testo dell'articolo 122 la sostituzione delle parole « a cura del cancelliere » con le parole « dall'ufficio tavolare », ferma restando la possibilità per quest'ultimo di provvedere alle notificazioni « in ogni caso anche a mezzo del servizio postale ».

Il testo dell'attuale articolo 123, n. 1), presuppone che il richiedente sia la medesima persona a favore della quale l'iscrizione nel libro fondiario viene concessa, o un suo rappresentante. È opportuno integrare la norma con riguardo all'ipotesi in cui la iscrizione sia domandata da un soggetto diverso, disponendo per questa ipotesi che il decreto tavolare sia notificato non solo al richiedente ma anche al soggetto in cui favore l'iscrizione è stata concessa.

Il n. 6) dell'articolo 123 è assai più preciso e dettagliato del precedente testo: infatti per le disposizioni della legge 23 maggio 1883, BLI, n. 83 (concordanza fra catasto e libro fondiario) vengono notificati all'ufficio del catasto fondiario tutti i decreti che considerano trasferimenti di proprietà o modifiche catastali; con la nuova formulazione si viene così ad integrare nella legge generale questa importante procedura, riferendola « agli uffici del catasto », in previsione del coordinamento previsto nell'articolo 69 del disegno di legge.

Il nuovo primo comma inserito nell'articolo 126 sancisce la non revocabilità o modificabilità dei decreti tavolari (con l'espressa eccezione rappresentata dalla previsione dell'articolo 102) ad opera del giudice che li ha emessi. La norma si giustifica facilmente, nonostante l'apparente divergenza, dalla disciplina comune dei decreti emessi in camera di consiglio (pur richiamata, in linea

di massima, dall'articolo 19 concernente modifiche all'art. 23 del decreto n. 499), solo che si rifletta che in materia tavolare manca lo stesso presupposto « sostanziale » di una disposizione quale l'articolo 742 del codice di procedura civile, e d'altro canto che la revocabilità o modificabilità dei decreti in camera di consiglio (che di per sè non è un dato coesenziale alla struttura del procedimento, essendo quest'ultima solo richiamata nel decreto n. 499) urta contro la certezza delle situazioni giuridiche rappresentate dal regime tavolare.

I successivi secondo e terzo comma dell'articolo 126 riproducono sostanzialmente nel regolare il reclamo contro i decreti tavolari, la vecchia normativa, e quindi pare superfluo indugiare a renderne ragione.

Anche le modifiche apportate all'articolo 129 sono di indole schiettamente formale: non si parla più di reclamo diretto contro un decreto di intavolazione o prenotazione bensì, in linea generale, di reclamo avverso decreti tavolari.

I proponenti si sono qui posti il problema dell'opportunità di inserire modifiche all'articolo 128 della legge che assicurasse, almeno in sede di reclamo, concrete garanzie di difesa. Si è tuttavia ritenuto, dopo attento esame dell'attuale testo, che la notificazione prevista dall'articolo 128 già comporti necessità di ammettere e di prendere in considerazione memorie difensive del controinteressato al reclamo, e di dar tempo, prima della decisione, per tale sommaria instaurazione di contraddittorio.

Si è pure esaminata l'opportunità di garantire la non contraddittorietà delle decisioni, imponendo la riunione dei reclami tendenti contro un solo decreto; ma detta riunione appare già necessaria per l'unità degli atti e documenti da trasmettere a norma dell'articolo 128.

Pertanto, su questi punti si è ritenuta sufficiente la pura menzione in questa relazione.

L'articolo 131 viene modificato in corrispondenza con il nuovo testo dell'articolo 99: come quest'ultimo prevede l'annotazione nel libro fondiario del provvedimento di rigetto di una domanda tavolare, così, avvenuta la reiezione del reclamo proposto avverso

il provvedimento di rigetto, più non si giustifica l'annotazione di quest'ultimo.

In sostanza, salve correzioni formali, la previsione normativa resta la medesima già in vigore in forza degli articoli 101 e 131.

Richiamando i motivi per i quali si propone la modifica degli articoli 99, 100, 101, 129 e 132, anche dall'articolo 133 vengono escluse le parole « l'intavolazione o la prenotazione », ripetute due volte, e sostituite con « l'iscrizione ». Anche le parole « il diritto iscritto », ripetute due volte, vengono sostituite nel secondo comma dello stesso articolo 133 dalle parole « l'iscrizione originaria ».

L'articolo 134 contiene la disposizione, per così dire, di chiusura, sancendo che per quanto non espressamente previsto dalle norme della sezione VIII della legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

La norma, che trova un precedente nell'articolo 19 del progetto concernente l'articolo 23 del decreto n. 499, si giustifica appieno ove si tenga presente da una parte la struttura generale dei procedimenti regolati dagli articoli 83, 101 e 126 e seguenti della legge generale (che hanno chiaramente indole non contenziosa, tanto che ai decreti, ancorchè non revocabili e non modificabili, è comunque estranea l'autorità del giudicato sostanziale), e d'altro canto il rilievo — comune a giurisprudenza e dottrina formatesi sugli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile — che nelle menzionate disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio si trova disegnato uno schema di procedimento destinato a fungere da parametro per il cosiddetto processo civile non contenzioso, e che, anche in virtù dell'articolo 742-*bis*, trascende i limiti originariamente fissati dal legislatore del 1942.

Va notato, da ultimo, che le varie disposizioni riguardanti le notificazioni a tutti gli interessati, nonchè, in definitiva, lo stesso richiamo generale alle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, sono preordinati altresì a rendere ope-

rante — sia pure nelle forme « attenuate » consone alla struttura dei procedimenti — la garanzia del contraddittorio che l'articolo 24 della Costituzione eleva a precetto costituzionalmente garantito. Al riguardo si è preferito, per non appesantire lo schema di procedimento disegnato dalla legge e salvaguardarne la snellezza e la celerità, rinunciare a introdurre norme apposite (come pure era stato opportunamente fatto presente) che nelle varie fasi del procedimento prevedessero il contraddittorio degli interessati come requisito essenziale per la validità degli atti; optando per contro per un sistema che, garantendo la conoscenza dei procedimenti e degli atti degli interessati, lasciasse a costoro la libertà di attivarsi o meno a tutela delle proprie situazioni giuridiche. Il che del resto sembra conforme all'insegnamento della Corte costituzionale, che a varie riprese ha statuito in linea di principio la perfetta compatibilità dello schema di procedimento « non contenzioso » con la garanzia del contraddittorio voluto dalla Costituzione quante volte sia assicurato un sistema idoneo a far acquistare agli interessati la conoscenza del procedimento; conoscenza accompagnata dalla possibilità di interloquire per far sentire le proprie ragioni, attuando così il precetto costituzionale della difesa compatibilmente con la struttura non contenziosa del procedimento in camera di consiglio.

L'articolo 135 della legge è abrogato, essendo esaurita la sua funzione, poichè le previsioni dell'articolo 668 dell'abrogato codice di procedura civile in ordine alla notificazione del bando non hanno corrispondente nel vigente codice. L'abrogazione espressa si rende opportuna per ragioni di pura chiarezza interpretativa.

L'articolo 69 del disegno di legge propone il coordinamento di norme riguardanti il catasto fondiario ed urbano con il libro fondiario.

Nei territori in cui sono conservati in vigore i libri fondiari vige altresì il catasto ex-austriaco, che differisce sia come sistema di formazione di mappa che come sistema di numerazione dal catasto terreni (ora nuovo catasto terreni) delle vecchie pro-

vincie. Negli stessi territori è stato introdotto con legge 13 aprile 1939, n. 652, il nuovo catasto edilizio urbano.

L'aggiornamento della proprietà nel catasto ex-austriaco (catasto fondiario) avviene sulla base dello stato tavolare, cioè mediante comunicazione da parte dell'ufficio tavolare dei decreti emessi dal giudice tavolare.

Invece l'aggiornamento della parte geometrica-catastale avviene mediante constatazione sul posto da parte dei tecnici catastali, i quali, nelle ricorrenti lustrazioni in campagna, ogni qualvolta constatino autonomamente situazioni di mappa diverse da quelle reali, provvedono a rilevarle.

Le procedure attuali sono ancora regolate dalla vecchia legislazione austriaca recepita da quella italiana (e quindi antiquata e non adeguata alle nuove esigenze e alle nuove situazioni di diritto, economiche e sociali) per cui il suo aggiornamento è oggi un fatto inderogabile e indilazionabile.

Il problema di fondo rimane però quello del coordinamento tra catasto e tavolare, precisamente dell'aspetto geometrico con quello di diritto; coordinamento che è gravemente carente. Tale carenza di coordinamento si è accentuata con l'introduzione del nuovo catasto edilizio urbano, che viene, ad esempio, aggiornato ignorando lo stato tavolare e cioè lo stato della proprietà effettiva.

È auspicabile che in armonia con gli intendimenti già manifestati positivamente in più occasioni dall'Amministrazione finanziaria venga avviato, in collaborazione fra lo Stato e le Regioni interessate, il processo di revisione della legislazione attualmente applicata ed è quindi parsa opportuna la previsione di provvedimenti legislativi al riguardo.

Anche la legge *ex regime* 6 febbraio 1896, BLI, n. 18, sul procedimento provocatorio, riguardante disposizioni di utilità pratica per il servizio tavolare, merita un adeguamento che si auspica possa avvenire con separato provvedimento legislativo.

A conclusione della presente relazione, riteniamo opportuno formulare l'auspicio di un futuro sviluppo della legislazione sui li-

bri fondiari, che soddisfi un'esigenza peculiare della regione Friuli-Venezia Giulia: esigenza che non ha potuto trovare spazio nel disegno di legge allegato, nemmeno nei termini della norma programmatica dell'articolo 69, ma che non per questo è meno sentita. Alludiamo al grave inconveniente rappresentato dalla coesistenza, nel territorio di quella regione, di due differenti regimi della pubblicità immobiliare. La diversa disciplina dei rapporti giuridici inerenti alla circolazione dei beni immobili, a seconda del luogo in cui il fondo è situato, non solo turba la chiarezza di tali rapporti, ma costituisce un ostacolo al raggiungimento di un

fine precipuo della regione, che è quello di realizzare nel proprio ambito territoriale una unità economico-sociale. L'auspicio, pertanto, è che in un futuro non troppo lontano il legislatore nazionale prenda in favorevole considerazione l'opportunità di estendere il sistema dei libri fondiari all'intero territorio della regione. L'accoglimento di questo voto sarà certamente facilitato, se otterrà la vostra approvazione il presente disegno di legge, che, in omaggio alla direttiva di coordinamento impartita dall'articolo 230 del decreto 30 marzo 1942, n. 318, avvicina sensibilmente la disciplina speciale dei libri fondiari al « diritto comune » del codice civile.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO PRIMO

MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499

Art. 1

L'articolo 4 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Fermo il disposto dell'articolo 1350, numero 11, del codice civile, non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un dividente se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Chi pretende di avere acquistato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione o per altro modo di ac-

quisto originario, può ottenerne l'iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso ».

Art. 3.

L'articolo 7 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'opponibilità ai terzi delle cause di invalidità o inefficacia di una intavolazione, sulla quale siano stati conseguiti ulteriori diritti tavolari, è regolata dagli articoli 61 e seguenti della legge generale sui libri fondiari.

Non sono perciò applicabili, in quanto si riferiscano a tali diritti, le disposizioni del codice civile incompatibili con dette norme, e in particolare gli articoli 534, 561, 563, 1445 e 2652, salvo quanto è disposto dall'articolo 20 della legge generale sui libri fondiari circa l'annotazione delle domande di impugnativa ».

Art. 4.

L'articolo 8 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Quando, a tenore della legge generale sui libri fondiari, la sentenza che accoglie una domanda di impugnativa non produce effetti in danno dei terzi acquirenti, la responsabilità del dante causa per la mancata restituzione dell'immobile è regolata dalle norme del codice civile.

Si applicano altresì le norme del codice civile relative alla restituzione dei frutti e al rimborso delle spese e dei miglioramenti ».

Art. 5.

L'articolo 9 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli oneri e i diritti reali che diminuiscono il libero godimento della cosa venduta, se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto.

In questo caso resta salva la responsabilità del venditore che abbia dichiarato specificamente che la cosa è libera da oneri o da diritti altrui ».

Art. 6.

L'articolo 10 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'effetto dell'iscrizione dell'ipoteca cessa, se non è rinnovata a termini degli articoli 2847 e seguenti del codice civile ».

Art. 7.

L'articolo 11 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Coloro che, in virtù delle disposizioni del codice civile, della legge sulle tasse ipotecarie e di ogni altra legge, sono obbligati a curare le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari, hanno l'obbligo di curare, in quanto lo stato tavolare lo consenta, le corrispondenti iscrizioni nel libro fondiario in quanto ammesse dal presente decreto, e sono tenuti al risarcimento del danno in caso di ritardo ingiustificato.

Sono inoltre obbligati, con la responsabilità indicata nel comma precedente:

a) il curatore dell'eredità giacente e il curatore nominato ai sensi dell'articolo 508 del codice civile a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili ereditari, il provvedimento con il quale sono stati nominati. Tale obbligo spetta anche agli amministratori indicati nell'articolo 644 del codice civile;

b) il tutore di un interdetto, il curatore di un inabilitato e il tutore o curatore provvisorio nominato alle persone di cui è chiesta l'interdizione o l'inabilitazione o di cui viene ordinato il ricovero definitivo previsto dall'articolo 420 del codice civile, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone sopra indicate, le sentenze di interdizione e di inabilitazione e il provvedimento di nomina del tutore o curatore provvisorio;

c) il curatore del fallimento, il commissario di un concordato preventivo o di una amministrazione controllata, il commissario liquidatore di una liquidazione coatta amministrativa, il liquidatore o i liquidatori nominati a sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando nel patrimonio del debitore siano compresi beni immobili situati nei territori di cui all'articolo 1, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti i beni, la sentenza dichiarativa di fallimento o il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il decreto di ammissione a concordato preventivo o ad amministrazione controllata e la sentenza che omologa il concordato preventivo ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267.

Nei territori di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 484 del codice civile per quanto concerne l'obbligo della trascrizione della dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario ».

Art. 8.

L'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le norme del codice civile e delle altre leggi, che sono incompatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati all'articolo 1. In particolare, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 1159, 1376 del codice civile ed ogni altra che preveda o presupponga l'acquisto per semplice consenso della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, ferme però le disposizioni dell'articolo 1465. Sono pure inapplicabili i capi I e II del titolo I del libro VI, salvo quanto è disposto dall'articolo 11 del presente decreto e dall'articolo 20, lettera g), della legge generale sui libri fondiari, nonchè gli articoli 2834, 2846, da 2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 del codice civile. L'articolo 2839 dello stesso codice si applica nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo all'ordine o al portatore.

Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con l'articolo 1 del presente decreto, in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni ».

Art. 9.

Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Chiunque vanta diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al pretore del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore ».

« Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato le disposizioni dell'articolo 77 della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni e aggiunte ».

Art. 10.

Dopo l'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 13-bis:

« Se il chiamato ha accettato l'eredità, il certificato di cui all'articolo precedente può essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse ».

Art. 11.

L'articolo 14 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se la domanda è proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento.

Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva.

Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere ».

Art. 12.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 15 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Se il certificato è chiesto in base a un titolo di successione legittima, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte della persona della cui successione si tratta e dimostrare il rapporto col defunto, che costituisce il fondamento del suo diritto ».

« Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere ».

Art. 13.

L'articolo 16 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il pretore assume d'ufficio le prove che ritiene opportune; può indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente.

Il pretore può anche disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti più idonei, la pubblicazione di un avviso con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze.

Il richiedente, se giuri il falso, è punito a termini dell'articolo 371 del codice penale ».

Art. 14.

All'articolo 17 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente terzo comma:

« I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facoltà di sostituirli con copia autentica ».

Art. 15.

L'articolo 18 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se vi sono più eredi, essi possono chiedere congiuntamente un certificato comune, nel quale saranno indicate le quote di ognuno.

Se il certificato è stato chiesto da un coerede, gli altri, prima della pronuncia del decreto, possono domandarne l'estensione anche ai propri diritti ».

Art. 16.

L'articolo 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il pretore dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato.

La revoca del certificato è comunicata agli interessati e annotata d'ufficio nel libro fondiario ».

Art. 17.

L'articolo 21 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede.

Non può essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7, del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in

buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto ».

Art. 18.

Il secondo comma dell'articolo 22 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« A tale effetto egli deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento in virtù del quale egli vanta il suo diritto ».

Art. 19.

Il primo comma dell'articolo 23 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Al procedimento dinanzi al pretore si applicano le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, previste dal codice di procedura civile ».

TITOLO SECONDO

MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL
NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE
SUI LIBRI FONDIARI, ALLEGATO AL
REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499

Art. 20.

Il terzo comma dell'articolo 7 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ciascuno può parimenti chiederne copie ed estratti autentici. Nelle copie e negli estratti non deve essere fatta menzione delle iscrizioni non rinnovate a termini dell'articolo 2847 del codice civile ».

Art. 21.

L'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Nel libro fondiario possono essere intavolati o prenotati, in quanto si riferiscono a beni immobili, solamente il diritto di proprietà, le servitù, il diritto di usufrutto, salvo quello previsto al successivo articolo 20, lettera a), i diritti di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie, di ipoteca, i privilegi, per i quali leggi speciali richiedano l'iscrizione nei registri immobiliari e gli oneri reali ».

Art. 22.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« È però ammessa l'iscrizione del diritto di proprietà di piani, alloggi, locali, aree o dipendenze immobiliari di un edificio, atti a separata utilizzazione, per i quali dovranno essere aperti separati fogli di proprietà e degli aggravati ».

« Nel foglio di consistenza del corpo tavolare si descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo alla planimetria allo stesso allegata ed i diritti e gli aggravati derivanti dai rapporti di promiscuità delle singole parti dell'edificio ».

Art. 23.

All'articolo 12 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente comma:

« Per le servitù che non gravano l'intera particella, dovrà essere allegata all'atto una planimetria in scala di mappa o maggiore, dalla quale risulti chiaramente l'estensione dell'esercizio del diritto ».

Art. 24.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 15 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« In tal caso il creditore può chiedere di essere soddisfatto dell'intero suo credito sul ricavato di ogni singolo bene ipotecato e si applicano le disposizioni degli articoli 2856 e 2899 del codice civile, salvo quanto appresso è disposto ».

« La surrogazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile è intavolata a domanda delle parti ed a seguito della produzione del progetto di distribuzione approvato o comunque divenuto definitivo a sensi dell'articolo 598 del codice di procedura civile. Se dallo stesso non risulta la somma per la quale il creditore è rimasto perdente, la somma è indicata dal richiedente nella domanda, salva la facoltà di esperire la procedura di riduzione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo che precede ».

Art. 25.

L'articolo 16 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli interessi prodotti da un credito garantito con privilegio o ipoteca e le spese previste dagli articoli 2749 e 2855 del codice civile hanno lo stesso grado del capitale entro i limiti previsti dagli articoli medesimi ».

Art. 26.

L'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Formano oggetto di annotazione:

1) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;

2) gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

3) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

4) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;

5) i contratti di anticresi;

6) il patto di riscatto nella compravendita di beni immobili;

7) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o l'estinzione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

Gli atti enunciati nel comma precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto per il quale la corrispondente iscrizione nel libro fondiario è stata chiesta anteriormente alla domanda di annotazione degli atti medesimi.

Formano oggetto di annotazione anche:

a) la costituzione del vincolo dotale, la costituzione della comunione fra coniugi e quella del patrimonio familiare, agli effetti dell'articolo 2647 del codice civile;

b) la cessione dei beni ai creditori, agli effetti dell'articolo 2649 del codice stesso.

La mancanza dell'annotazione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla eseguire o dai loro eredi ».

Art. 27.

Le lettere *a)*, *c)*, *f)*, *g)* e *h)* dell'articolo 20 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« *a)* i fatti giuridici relativi allo stato ed alla capacità delle persone o quelli da cui

derivano limitazioni alla facoltà di disporre del patrimonio, come la minore età, con l'indicazione, quando occorra, dell'usufrutto legale spettante all'esercente la patria potestà ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, l'interdizione, l'inabilitazione, l'emancipazione, la dichiarazione di fallimento, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o all'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, la giacenza di eredità, la revoca del certificato di eredità o di legato, la revoca della procura, con l'effetto che i terzi non possono opporre l'ignoranza di tali circostanze »;

« c) l'atto di pignoramento immobiliare, il sequestro giudiziario o conservativo e gli altri sequestri previsti dalle leggi civili o penali, l'immissione nel possesso ai sensi delle leggi sul credito fondiario, l'avviso di vendita di cui all'articolo 233 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, per gli effetti previsti dalle leggi civili e di procedura civile »;

« f) le domande di cui agli articoli da 61 a 68 della presente legge agli effetti indicati negli stessi articoli, comprese fra queste, in quanto si riferiscano a diritti tavolari, le domande previste dal numero 9 dell'articolo 2652 del codice civile »;

« g) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla presente legge o dal decreto introduttivo »;

« h) ogni altro atto o fatto, riferentesi a beni immobili, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicità, a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell'articolo 9 della presente legge ».

Art. 28.

All'articolo 21 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di morte del titolare di un diritto tavolare, le domande giudiziali, di cui sia ammessa l'annotazione, possono essere annotate anche prima dell'iscrizione del diritto al nome del successore ».

Art. 29.

Il terzo comma dell'articolo 26 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituito dal seguente:

« La rinnovazione delle ipoteche è ordinata su semplice domanda, purchè questa venga prodotta entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile ».

Art. 30.

L'articolo 27 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I documenti in base ai quali si chiede un'iscrizione devono essere esenti da vizi visibili che ne diminuiscano l'attendibilità. Le persone devono essere identificate in modo tale da non poter essere scambiate con altre. Nel documento devono pure indicarsi il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui fu eretto ».

Art. 31.

Il secondo comma dell'articolo 30 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« A tal uopo è necessario il consenso del titolare del diritto postergato. Se il diritto postergato è gravato dal diritto di un terzo, è necessario anche il suo consenso. La estensione ed il grado degli altri diritti tavolari restano invariati ».

Art. 32.

Il secondo comma dell'articolo 31 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

Art. 33.

Il secondo comma dell'articolo 32 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli atti posti in essere fuori del territorio della Repubblica devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali ».

Art. 34.

L'articolo 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza:

a) di provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, di provvedimenti di attribuzione delle quote tra condidenti e di verbali di estrazione a sorte delle quote;

b) di certificati di eredità o di legato rilasciati dalla competente autorità;

c) di sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;

d) dei decreti di trasferimento pronunciati dal giudice dell'esecuzione e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà di un immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione;

e) delle sentenze e dei provvedimenti previsti dall'articolo 1032 del codice civile,

delle sentenze pronunziate a norma dell'articolo 2932 dello stesso codice, quando hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale.

L'ipoteca legale dello Stato sopra i beni dei condannati per tutti gli effetti di cui agli articoli 2817, n. 4, del codice civile e 616 del codice di procedura penale può intavolarsi in forza della sentenza di condanna divenuta irrevocabile o del decreto di condanna divenuto definitivamente esecutivo.

L'ipoteca giudiziale, di cui agli articoli da 2818 a 2820 del codice civile, può intavolarsi in forza delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti definitivi che la consentono ».

Art. 35.

L'articolo 34 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati in forza del certificato di morte dell'avente diritto oppure in forza della dichiarazione di morte presunta del medesimo ».

Art. 36.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 38 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Le sentenze indicate nel primo comma, lettere c) ed e), e nell'ultimo comma dell'articolo 33, non passate in giudicato, e i provvedimenti non definitivi previsti dall'articolo 655 del codice di procedura civile danno luogo solo a prenotazione ».

« L'ipoteca legale dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 33, può prenotarsi anche prima della condanna, in conformità dell'articolo 616 del codice di procedura penale ».

Art. 37.

L'articolo 39 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se il debitore ipotecario ha eseguito l'offerta reale e il deposito dell'intera somma dovuta a norma dell'articolo 1212 del codice civile, può essere ordinata la prenotazione della cancellazione dell'ipoteca sulla base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposito ».

Art. 38.

Le lettere *b)* e *c)* dell'articolo 41 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite dalle seguenti:

« *b)* nei casi di cui al primo comma dell'articolo 38, da un atto provante che la sentenza è passata in giudicato o che i provvedimenti sono divenuti definitivamente esecutivi;

c) nel caso di cui al capoverso dell'articolo 38, dalla sentenza indicata nel secondo comma dell'articolo 33 o dall'atto provante che il decreto di condanna è divenuto definitivamente esecutivo ».

Art. 39.

Il secondo e l'ultimo comma dell'articolo 52-*bis* del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« L'annotazione non può essere ordinata se la domanda risulta prodotta dopo trascorso il termine di tre mesi dal giorno dell'aperta successione, di cui all'articolo 516 del codice civile ».

« Per ottenere la cancellazione dell'annotazione della separazione occorre il consenso di coloro che l'hanno conseguita, risul-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tante da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate, oppure la produzione di una sentenza passata in giudicato, che dichiarò cessata la separazione per i motivi di cui all'articolo 515 del codice civile, o insussistente la pretesa del creditore o legatario a conseguire la separazione ».

Art. 40.

L'articolo 60 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il terzo che abbia acquistato diritti sull'immobile ipotecato dopo l'annotazione della domanda giudiziale contro il debitore, non è ammesso ad opporre, quando sia pronunciata la condanna del debitore, le eccezioni previste dall'articolo 2859, primo comma, del codice civile ».

Art. 41.

Il primo comma dell'articolo 63 della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 64-bis, chi intende impugnare anche in confronto di terzi un'intavolazione, la cui concessione gli sia stata notificata, deve domandare al giudice tavolare l'annotazione della litigiosità dell'intavolazione entro il termine di reclamo contro il decreto che l'ha concessa. Deve pure promuovere, o contemporaneamente o al più tardi entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di reclamo, l'azione di cancellazione contro tutti coloro che, per effetto dell'impugnata intavolazione, hanno acquistato un diritto tavolare oppure hanno conseguito sul medesimo ulteriori intavolazioni o prenotazioni ».

Art. 42.

L'articolo 64 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se per qualsiasi motivo il decreto che concesse l'intavolazione impugnata non sia stato validamente notificato all'attore, l'azione di cancellazione a questi spettante contro i terzi, che hanno posteriormente acquistato in buona fede diritti tavolari, si estingue col decorso di tre anni dal momento nel quale è stata presentata al giudice tavolare la domanda per ottenere l'intavolazione impugnata.

Se un'intavolazione concessa in base ad una donazione sia impugnata con una domanda di riduzione per lesione di legittima, il termine indicato nel comma precedente decorre dal giorno dell'apertura della successione ».

Art. 43.

Dopo l'articolo 64 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo *64-bis*:

« Chi impugna un'intavolazione con una domanda diretta all'accertamento della simulazione dell'atto in base al quale è stata concessa, non può chiederne la cancellazione nei confronti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione concessa in forza di un certificato di eredità o di legato sia impugnata con una domanda diretta a contestare il fondamento dell'acquisto risultante dal certificato, la cancellazione dell'intavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che a titolo oneroso abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione sia impugnata con una domanda di risoluzione del contratto o con una delle domande indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793 del codice civile, con una domanda di rescissione o con una domanda di revocazione delle donazioni, la cancellazione dell'intavolazione non può essere

chiesta nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti tavolari prima dell'annotazione della domanda ».

Art. 44.

Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è ripristinato l'articolo 71 col testo seguente:

« Nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto introduttivo della presente legge, il giudice tavolare che, a domanda dell'attore, ordina l'intavolazione del diritto usucapito o la cancellazione del diritto estinto per prescrizione, deve ordinare contemporaneamente la cancellazione di tutte le intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione della domanda giudiziale.

Se l'attore recede dall'azione oppure se la medesima viene respinta con sentenza passata in giudicato, si applica la disposizione dell'articolo 65, primo comma ».

Art. 45.

L'articolo 74 del nuovo testo della legge sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'escorporazione di frazioni di un corpo tavolare, per frazionamenti o modifiche map-pali, può ordinarsi solo sulla base di piani di situazione o tipi di frazionamento vistati dall'ufficio del catasto competente.

L'escorporazione di un piano, alloggio, locale, area o dipendenza immobiliare atta a separata utilizzazione può ordinarsi solo sulla base di una planimetria, dalla quale ne risulti chiaramente la descrizione. Questa planimetria deve essere attestata conforme al vero da un tecnico autorizzato ».

Art. 46.

L'articolo 76 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Salve le eccezioni disposte dalla legge, il giudice tavolare ordina le iscrizioni su domanda di chi abbia un legittimo interesse oppure di coloro che siano obbligati dalla legge a promuovere l'iscrizione ».

Art. 47.

L'articolo 77 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

Art. 48.

Il primo comma dell'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui è diretta, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza dell'istante, nome, cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata ».

Art. 49.

Il secondo comma dell'articolo 87 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ai documenti originali, quando questi siano conservati presso notai o pubblici uffici, sono equiparate le copie autentiche rilasciate a sensi di legge ».

Art. 50.

Il secondo comma dell'articolo 90 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio tavolare certifica sulle copie inserite nella collezione dei documenti la loro concordanza con i documenti prodotti ».

Art. 51.

L'articolo 91 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le iscrizioni tavolari possono essere domandate quantunque non siasi ancora pagata l'imposta di registro o quella ipotecaria a cui è soggetto il titolo.

In tal caso, però, l'istante deve presentare un'altra copia del documento, la quale è certificata conforme dall'ufficio tavolare e da questo immediatamente trasmessa, unitamente a copia del decreto tavolare, all'ufficio competente per la riscossione delle imposte suddette.

La domanda sarà annotata nel libro fondiario con l'aggiunta « fino alla produzione della prova del pagamento dell'imposta di registro o ipotecaria », allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione, a meno che risulti dalla domanda che essa debba comunque essere respinta. Contemporaneamente verrà assegnato dal giudice tavolare all'istante un congruo termine per la produzione della prova del pagamento delle imposte. Se questa viene presentata nel termine assegnato, il giudice dovrà pronunciarsi sulla domanda, altrimenti essa sarà respinta e l'annotazione cancellata d'ufficio ».

Art. 52.

L'articolo 95 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda.

Se una domanda può essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione è ordinata per questa parte e negata per il rimanente.

Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa ».

Art. 53.

L'articolo 97-*bis* del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Nell'ordinare l'iscrizione di diritti su beni immobili in base a un atto di alienazione o di divisione, il giudice tavolare deve ordinare d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817 del codice civile, a meno che gli sia presentato un titolo avente i requisiti degli articoli 26, 27 e 31, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia all'ipoteca legale da parte dell'alienante o del condividente ».

Art. 54.

Dopo l'articolo 97-*bis* del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 97-*ter*:

« Nell'ordinare l'iscrizione dei diritti dell'acquirente di un immobile, ove risultino le condizioni dell'estinzione per confusione di servitù o di oneri reali, il giudice tavolare ne dispone d'ufficio la cancellazione ».

Art. 55.

La lettera *a*) dell'articolo 98 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituita dalla seguente:

« *a*) le partite tavolari e, occorrendo, le particelle catastali, sulle quali l'iscrizione deve eseguirsi; ».

Art. 56.

Il primo comma dell'articolo 99 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari,

allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituito dal seguente:

« Se viene respinta una domanda tavolare, il rigetto deve essere annotato d'ufficio nel libro fondiario ».

Art. 57.

L'articolo 100 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il giudice tavolare, il quale respinge una domanda che debba avere effetto anche su partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni, deve ordinare l'annotazione del rigetto della domanda anche nelle altre partite tavolari, delegandone d'ufficio l'esecuzione al giudice competente ».

Art. 58.

L'articolo 101 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se il decreto di rigetto di una domanda tavolare è divenuto definitivo per non essere stato proposto reclamo in tempo utile, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione e cura la notificazione alle parti interessate dell'avvenuta cancellazione ».

Art. 59.

L'articolo 122 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficio tavolare in ogni caso anche a mezzo del servizio postale ».

Art. 60.

I numeri 1 e 6 dell'articolo 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fonidia-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ri, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« 1) al richiedente, e inoltre a colui in favore del quale si esegue l'iscrizione, se la domanda non sia stata presentata da lui o da un suo rappresentante »;

« 6) nel caso di intavolazione di diritti di proprietà, di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali, anche agli uffici del catasto ».

Art. 61.

Il primo comma dell'articolo 124 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi a sensi degli articoli 137 a 151 del codice di procedura civile ».

Art. 62.

L'articolo 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I decreti tavolari non sono revocabili nè modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102.

Contro di essi è ammesso reclamo al tribunale, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare.

Il reclamo deve essere presentato al giudice tavolare che ha pronunciato il decreto. Il reclamo presentato direttamente al tribunale deve essere respinto ».

Art. 63.

L'articolo 129 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il reclamo diretto contro un decreto tavolare è annotato d'ufficio nel libro fonidia-

rio. Se il reclamo viene respinto, l'annotazione è cancellata d'ufficio ».

Art. 64.

L'articolo 131 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se è respinto un reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione del rigetto e la notificazione della cancellazione agli interessati ».

Art. 65.

L'articolo 132 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se una domanda tavolare, respinta dal giudice, è stata accolta dal tribunale, il giudice tavolare ne fa eseguire l'iscrizione d'ufficio nel libro fondiario. Questa iscrizione si ha come eseguita al momento della presentazione della domanda ».

Art. 66.

L'articolo 133 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se una cancellazione, ordinata dal giudice tavolare, è revocata dal tribunale, il giudice tavolare deve ristabilire l'iscrizione cancellata.

Se un'iscrizione, ordinata dal giudice tavolare, viene negata dal tribunale, il giudice tavolare deve eseguire d'ufficio l'annotazione del provvedimento del tribunale, ma l'iscrizione originaria non viene cancellata fino a quando sia pendente il termine per proporre reclamo contro il decreto del tribunale, ovvero, proposto il reclamo, non sia

intervenuta decisione della Corte d'appello. Se la Corte d'appello conferma il decreto del giudice tavolare, l'annotazione è cancellata; se invece il decreto del tribunale è confermato dalla Corte d'appello, si procede alla cancellazione dell'iscrizione originaria ».

Art. 67.

L'articolo 134 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Per quanto non è espressamente previsto nella presente sezione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio previste dal codice di procedura civile ».

Art. 68.

L'articolo 135 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

Art. 69.

Dopo l'articolo 137 delle disposizioni transitorie è aggiunto il seguente articolo 138:

« Con separati provvedimenti legislativi si provvederà al coordinamento della presente legge con le disposizioni del catasto fondiario e del nuovo catasto edilizio urbano, nonché all'aggiornamento della legge 6 febbraio 1869 BLI, n. 18 ».